



Programma Regionale Energia Ambiente e Clima

Regione Lombardia

Valutazione Ambientale Strategica

RAPPORTO AMBIENTALE

**Allegato 7 – Osservazioni pervenute in fase di consultazione
finale e modalità di recepimento**

Dicembre 2022

Gruppo di Lavoro



POLIEDRA - Politecnico di Milano

Elena Girola, Alessandra Cappiello, Giuliana Gemini, Nicola Taverniti, Selene Cremonesi, Bianca Russo, Carlotta Sigismondi, Elena Conte, Silvia Pezzoli

INDICE

1	Elenco Osservazioni pervenute nella fase finale	4
2	Sintesi delle osservazioni pervenute e modalità con cui se ne è tenuto conto	5
2.1	Soggetti competenti in materia ambientale.....	5
2.2	Enti territorialmente interessati.....	36
2.3	Soggetti e settori del pubblico interessati.....	62

1 ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE NELLA FASE FINALE

N.	Soggetti competenti in materia ambientale
1	Regione Lombardia – DG Territorio e Protezione Civile
2	Regione Lombardia – DG Infrastrutture e Mobilità
3	ARPA Lombardia
4	ATS Città Metropolitana di Milano
5	Parco lombardo della Valle del Ticino
6	Parco Agricolo Sud Milano
7	Ufficio d'Ambito di Bergamo
8	Ministero della Cultura

N.	Enti territorialmente interessati
1	Provincia di Bergamo
2	Provincia di Brescia
3	Provincia di Lodi
4	Città Metropolitana di Milano
5	Provincia di Varese
6	Comunità Montana Triangolo Lariano
7	Comune di Zanica
8	Comune di Lodi
9	Comune di Milano
10	Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia
11	Consorzio Est Ticino Villoresi
12	ANCI Lombardia

N.	Soggetti e settori del pubblico interessati
1	Confservizi Lombardia
2	Elettricità Futura
3	ANCE Lombardia
4	Toyota Europe
5	A2A Spa
6	ITC- CNR
7	Enel Green Power Italia
8	Bergamo 24100
9	Enfinity Solare srl

2 SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E MODALITÀ CON CUI SE NE È TENUTO CONTO

2.1 SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Soggetto proponente	PROT. E DATA	Sintesi dei contenuti	Recepimento / Controdeduzioni
Regione Lombardia – DG Territorio e Protezione Civile	T1.2022.0096256 del 23/9/2022	<p>Le osservazioni riguardano in specifico l'Allegato 13 del PREAC.</p> <p>Segnala che la Struttura Paesaggio sta ultimando le "Linee Guida per l'inserimento di sistemi fotovoltaici di tipo integrato nel patrimonio edilizio ricadente in ambiti assoggettati a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004", che forniranno indirizzi progettuali e criteri per la valutazione e l'autorizzazione dei progetti.</p> <p>Si ritiene utile inserire un elenco delle Delibere di Giunta e delle Linee Guida regionali che affrontano i temi dell'inserimento nel paesaggio di impianti e infrastrutture energetiche; tale elenco potrebbe essere inserito al paragrafo 3 "Metodologia" o al paragrafo 5 "Norme generali del presente documento"</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Vengono citate le Linee guida per l'installazione del fotovoltaico su edifici tutelati; non pare invece opportuno citare le dgr 11045/2002, dgr 2727/2011, dgr 10974/2009 e dgr 495/2013.</p> <p>Si rileva in particolare che la dgr 2727/2011 presenta elementi di contrasto con il dl 17/2022 (laddove in particolari condizioni considera interventi di manutenzione ordinaria l'installazione di impianti fotovoltaici nei centri storici) e con l'Allegato 13 del PREAC. In particolare l'Allegato 13 del PREAC nel classificare le aree agricole non considera più gli "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati dal PTCP" come ambiti di particolare tutela, mentre la dgr 2727/2011 li definisce come ambiti "di massima da evitare per gli impianti a terra".</p> <p>La normativa paesistica viene quindi citata in termini generici al termine del paragrafo 5: "L'allocazione degli impianti dovrà inoltre tenere conto, ove pertinente e compatibile, della normativa regionale in materia di paesaggio"</p> <p>È stato inoltre inserito il riferimento alle LG nell'ambito dei criteri per il fotovoltaico su tetto nel par. 7.5.1 del Rapporto Ambientale.</p>
		<p>Sottolinea la particolare criticità dal punto di vista paesistico del tema dell'agrivoltaico, anche in relazione agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo recepiti nel PTR e finalizzati a lasciare il suolo libero a fini agricoli e/o naturali</p>	<p>Gli impianti agrovoltaiici possono determinare un impatto paesaggistico superiore rispetto agli impianti tradizionali al suolo, in quanto i moduli fotovoltaici sono installati in elevazione su strutture reticolari che permettono la conduzione delle pratiche agricole in continuità con la produzione di energia. Dal punto di vista paesaggistico l'elemento che determina maggior impatto è l'altezza della struttura reticolare, oltre alla sua estensione areale. A priori individuare una soglia minima di altezza dei moduli dal suolo è possibile solo in via di massima, perché dipende dal tipo di coltura che viene svolta e non può essere limitata al solo spazio sottostante alle colture, ma deve considerare la possibilità di transito dei</p>

		<p>mezzi agricoli al di sotto dei moduli fotovoltaici e delle strutture reticolari di sostegno. L'impatto paesaggistico è maggiore in paesaggi agricoli della media e bassa pianura lombarda per via della morfologia pianeggiante dei territori. In paesaggi agricoli collinari l'impatto paesaggistico potrebbe essere contenuto indirizzando gli impianti fotovoltaici verso le installazioni che prevedono i moduli posizionati in modalità verticale interfilare.</p> <p>Si evidenzia altresì che gli impianti fotovoltaici non possono essere considerati “tout court” causa di consumo di suolo al pari della realizzazione di nuove costruzioni o nuove infrastrutture, in quanto non si ha una definitiva impermeabilizzazione del suolo.</p> <p>La l.r. 31/2014 art. 2, comma 1 lett. c) definisce:</p> <p>c) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovracomunali.</p> <p>Ora l'art. 12 del D. Lgs 387/2003 prevede che l'autorizzazione (Autorizzazione Unica) costituisca ove occorra variante allo strumento urbanistico. Quindi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003, non è necessario modificare lo strumento urbanistico e pertanto la realizzazione di determinati impianti FER (ad es. gli impianti fotovoltaici al suolo) non è consumo di suolo perché la realizzazione dell'impianto non comporta una modificazione dello strumento di governo del territorio.</p> <p>Si ha, invece, consumo di suolo nell'accezione della l.r. 31/2014 ove la realizzazione dell'impianto richieda opere per la cui esecuzione sia necessario un titolo edilizio con cambio della destinazione urbanistica operata nello strumento di governo del territorio.</p> <p>Quindi per alcune tecnologie ci sarà un consumo di suolo (quelle che richiedono opere di edificazione, tant'è che nell'autorizzazione dovrà essere ottenuto il titolo edilizio). Per altre tecnologie non ci sarà un consumo, ma un'occupazione di suolo, concetto rafforzato dal fatto che di norma non vi è necessità di ottenere il titolo edilizio.</p>
--	--	--

			<p>In aggiunta per la tecnologia fotovoltaica, anche con impianti al suolo, la destinazione urbanistica può rimanere agricola e l'esercizio dell'impianto può essere connesso con l'attività agro pastorale. Quindi anche in questo caso non si determina un consumo di suolo nell'accezione della l.r. 31/2014.</p> <p>Per maggiore chiarezza la definizione di consumo di suolo ex l.r. 31/2014 viene riportata nell'allegato 13 del PREAC.</p>
		<p>Sebbene non siano inserite tra le aree tutelate, costruite in base al dm 10 settembre 2010, il PPR vigente riconosce grande rilevanza paesaggistica alle aree di seguito elencate, che richiederebbero pertanto particolari attenzioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua (art. 21 della Normativa del PPR vigente) 2. Viabilità storica e di interesse paesaggistico (art. 26 della Normativa del PPR vigente) 	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Non si è ritenuto di includere nell'Allegato 13 ulteriori tipologie oltre a quelle definite dal dm 10 settembre 2010. Nel Rapporto ambientale queste tipologie di ambiti sono attenzionate nel capitolo sulla coerenza con il PPR e in quello sull'idroelettrico (per quando riguarda i Navigli).</p>
		<p>Si suggerisce di modificare nell'incipit la dizione "favorire e semplificare" la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile in "accelerare e semplificare", come riportato al capoverso successivo, rimarcando l'importanza di procedere in via prioritaria alla valutazione di un'eventuale rilocalizzazione verso zone del territorio che offrono migliori opportunità insediative e minori impatti paesistico-ambientali, laddove il livello di tutela insistente su un'area e la complessità tecnico-</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Il testo è stato riformulato come di seguito: "La presente sezione del PREAC è redatta al fine di accelerare e semplificare la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile, nonché delle relative opere di connessione, in aree del territorio lombardo sulle quali insistono diverse tipologie di tutele normative. Ciò anche al fine di fornire alle amministrazioni elementi utili nell'ambito dell'iter istruttorio di autorizzazione per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, tenendo in considerazione la tipologia di tutela esistente sull'area prescelta e, conseguentemente, le caratteristiche tecnico-localizzative degli impianti.</p>

		localizzativa dell'impianto in progetto risultino particolarmente gravose. Questo chiarisce meglio che il documento pone in rilievo gli aspetti di criticità e le necessità di mitigazione per alcune localizzazioni	Inoltre la presente sezione fornisce elementi agli operatori economici o ai soggetti che abbiano in previsione di realizzare i suddetti impianti per valutare una localizzazione opportuna verso le aree del territorio che offrano opportunità insediative caratterizzate da complessità tecnico-localizzative non particolarmente gravose".
		Nel paragrafo 5 vengono fornite tre graduazioni di criticità. Al paragrafo 7 tuttavia la graduazione di criticità non è sempre specificata per contesti a valore paesistico-ambientale. Sarebbe opportuno qualificare meglio questa casistica.	Non è specificato in quali casi si è rilevata l'assenza della graduazione di criticità, che ove possibile è stata sempre inserita.
		Al paragrafo 6 si suggerisce di integrare il tema dell'"integrazione architettonica" degli impianti fotovoltaici inserendo un riferimento agli elementi estetici. A riguardo entro il 2022 dovrebbero essere completate delle linee guida per l'integrazione del fotovoltaico in contesti di pregio storico e paesaggistico, cui sarebbe opportuno fare riferimento.	ACCOLTA Nel paragrafo 6 e 7 viene inserito il riferimento al rispetto delle Linee guida all'integrazione del fotovoltaico in contesti di pregio storico e paesaggistico
		Sul tema del fotovoltaico, si ritiene opportuna una prima valutazione delle potenzialità di allocazione nelle "aree idonee", al fine di orientare la localizzazione verso queste aree salvaguardando quelle più sensibili.	NON ACCOGLIBILE Le "aree idonee" potranno essere individuate – con legge regionale – solo una volta emanato il decreto di attuazione del d.lgs. 199/2022, che definirà i criteri per la loro individuazione. Il PREAC condivide esplicitamente il principio secondo il quale le aree "idonee" dovranno essere considerate prioritarie, ma ad oggi non è possibile mapparne la superficie.
		Nota 1 della scheda F.1.1.: si propone di arricchire la trattazione degli impianti ad integrazione architettonica inserendo un riferimento ai fattori di tipo estetico, quali il colore, la forma, la riflettanza, lo schema distributivo dell'impianto rispetto alla superficie del tetto.	NON ACCOLTA La definizione di "integrazione architettonica" riportata alla nota 1 richiama esclusivamente la normativa, che non contiene tutti gli elementi richiesti. Il documento GSE citato nella Nota 1 considera solo fattori di tipo geometrico, e non estetico. Inoltre l'art. 9 del dl 17/2022 ammette l'installazione degli impianti sugli edifici "con qualsiasi modalità".
		Nella parte relativa ai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera c) completare come	ACCOLTA Si tratta di un refuso che verrà corretto

		segue: Per gli impianti di tipologia F.1.4. con moduli da installarsi al suolo nelle pertinenze di edifici assoggettati a tutela da apposito provvedimento	
		Nella parte relativa ai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera d): in continuità a quanto già espresso nella tabella, si propone di integrare la seguente frase: "in riferimento all'art. 4.3. della dgr 2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici", per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici, sono in generale da considerarsi di grande criticità le localizzazioni in un raggio di 1 km intorno ai belvedere come individuati nelle Tavole B e D del Piano Paesaggistico Regionale. "	ACCOLTA
		Nella parte relativa ai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera d): il PREAC considera realizzabili gli impianti minieolici. Si propone l'introduzione di una maggiore tutela integrando la frase in tabella come segue: Gli impianti di tipologia E.1.1. possono essere realizzati su edifici esistenti nelle pertinenze ubicati in prossimità di punti di vista panoramici, fermo restando la necessità che la loro realizzazione determini la minima interferenza visiva sul sistema panoramico nel suo complesso e, in fase di istruttoria, sia evidenziata la risoluzione degli eventuali elementi di contrasto tra l'installazione dell'impianto e la possibile alterazione percettiva."	ACCOLTA
		Si rileva che dalla trattazione dei laghi sono stati omessi i laghetti di cava. Si richiama a	NON ACCOLTA La trattazione dei laghi di cava è stata inserita nel paragrafo 5.

		<p>tale proposito la dgr 395/2013 “Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale” come utile riferimento per l’inserimento di impianti FER</p>	<p>La dgr citata equipara i campi fotovoltaici alle “infrastrutture edificate di interesse collettivo”, la cui localizzazione all’interno delle cave è ammessa solo “nel caso in cui una loro alternativa localizzazione nei territori di riferimento risulti maggiormente lesiva dal punto di vista ambientale e paesaggistico o nel caso non esistano le condizioni per una destinazione prevalentemente “verde””. Tale previsione appare in contrasto con il d.lgs. 199/2021, che considera le cave degradate e non recuperate come “aree idonee”, perciò tra le aree maggiormente vocate all’allocazione di impianti fotovoltaici. Vi è inoltre contrasto con la l.r. 20/2021 (nuova legge regionale sulle cave)</p> <p>La redazione delle previste Linee guida regionali per gli impianti FER potrà tenere conto anche degli indirizzi specifici contenuti nella dgr 395/2013.</p>
		<p>Per quanto riguarda la localizzazione di impianti eolici sui laghi, si suggerisce la seguente correzione: “...il progetto conterrà l’esame dell’interferenza visiva...condotta secondo i passi indicati nel punto 3, “Impatto visivo e impatto sui beni culturali sul patrimonio culturale e paesaggistico”, lettere a), b), c), d), dell’Allegato 4 al dm 10/9/2010 e, ove possibile, dovrà prevedere idonee misure di mitigazione come indicato al paragrafo 3.2. “Misure di mitigazione”.</p>	<p>ACCOLTA</p>
		<p>Fiumi, torrenti, corsi d’acqua pubblici, Fiume Po (art. 142, comma 1, lettera c del d.lgs. 42/2004): si ritiene utile integrare gli obiettivi di tutela con le previsioni di cui all’art. 20 del PPR vigente: “La tutela e riqualificazione paesaggistica di fiumi, torrenti e corsi d’acqua naturali è volta a salvaguardare i caratteri di naturalità degli alvei, tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici, salvaguardare e valorizzare</p>	<p>ACCOLTA</p>

		il sistema dei beni e opere di carattere storico-insediativo e testimoniale, ma anche al recupero delle situazioni di degrado..”	
		Montagne: si segnalano due refusi da eliminare; altri due refusi sono segnalati nelle parti “parchi naturali” e “parchi regionali”	ACCOLTA
		Ghiacciai: si afferma che tutti gli impianti sono da considerarsi “tecnicamente difficilmente realizzabili”. Si ritiene più coerente una scelta di esclusione dalla localizzazione, vista l’importanza strategica e l’attuale situazione di difficoltà di tali ambiti.	NON ACCOLTA A tutti gli impianti è stato associato il massimo livello di criticità; non è possibile affermare che “se ne esclude la localizzazione” per quanto previsto dalla sentenza 177/2021, che esplicita l’impossibilità di introdurre divieti a priori. Ciò non esclude che in fase di istruttoria, vista la sensibilità dell’area, la richiesta sia respinta.
		Localizzazione di impianti biometano in ambiti boscati: si afferma che “presentano criticità e la loro realizzazione è considerata in generale incompatibile”; tuttavia si lascia la facoltà al progetto di esaminare i vari impatti. Non viene fornita quindi una graduazione delle criticità rispetto a quanto indicato al paragrafo 5. e non viene previsto l’esame degli impatti paesaggistici, territoriali, etc., come contemplato per gli impianti “tecnicamente difficilmente realizzabili”. Si valuti la correttezza della classificazione. Lo stesso vale per la categoria E.1.3.. La descrizione per la categoria E.1.2. appare incompiuta.	ACCOLTA
		Zone umide: gli impianti sono considerati “tecnicamente difficilmente realizzabili”: si ritiene più corretta una scelta di esclusione. Se questa esclusione non fosse possibile, sarebbe opportuno mettere in evidenza: “in	ACCOLTA

		sede progettuale va esclusa una localizzazione che preveda la possibile cancellazione, anche temporanea, di areali costituiti da zone umide naturali, stagni, corpi idrici, la modificazione di filari arboreo-arbustivi con specie autoctone, l'occupazione di prati permanenti, la modificazione di zone di riproduzione dell'avifauna"	
		Monumenti naturali: gli impianti sono considerati "tecnicamente difficilmente realizzabili"; sarebbe più opportuna una scelta di esclusione.	NON ACCOLTA (vedi risposta nel caso dei ghiacciai)
		Aree agricole categoria B1 "Aree soggette a specifici usi del suolo": si suggerisce di inserire la frase: è vietato effettuare movimenti di terra, sbancamenti e livellamenti nelle aree caratterizzate dai terrazzamenti, che possano creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi.	ACCOLTA
		Aree agricole categoria B1 "Aree soggette a specifici usi del suolo", biomasse e biogas: si chiede di riprendere al previsione della dgr 2727/2011, ovvero: "per impianti da installare in aree agricole sono da evitare, per quanto possibile, ubicazioni che introducano nuovi insediamenti isolati, poiché rischiano di frammentare ed alterare la struttura formale consolidata del paesaggio rurale; è opportuno collocarli, a seconda delle dimensioni, in adiacenza agli insediamenti rurali esistenti o, per quanto possibile, al loro interno riutilizzando parti o	NON ACCOLTA Si fa presente che la prescrizione della dgr 2727/2011 è fondata sulla precedente affermazione della stessa dgr "L'ubicazione degli impianti non dipende strettamente dalla localizzazione delle materie prime da trasformare"... "ciò permette nella maggior parte dei casi scelte abbastanza libere". Questa affermazione non è corretta per gli impianti a biogas, per i quali non solo i costi ma anche gli impatti crescono se la localizzazione non è adiacente alla fonte di produzione della materia prima

		edifici non più in uso (in particolare nel caso di impianti di piccola dimensione)”	
		Per quanto riguarda l’interferenza con il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), si rileva che non si è tenuto conto dell’Elaborato 8 “Atlante di delimitazione delle fasce fluviali” e delle relative limitazioni di localizzazione.	ACCOLTA Il documento è stato integrato come richiesto
		Si rileva che per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), occorre fare riferimento a tutto il territorio regionale e non alle sole aree di pianura	ACCOLTA Il documento è stato integrato come richiesto
		Per le aree di dissesto indicate nel PAI, occorre fare riferimento alle procedure da seguire per le proposte di modifica alla perimetrazione di tali aree. In generale le opere di difesa del suolo sono sempre auspicabili; pertanto potrebbe essere studiata ed incentivata la realizzazione di impianti FER con contestuale realizzazione di opere di difesa	ACCOLTA Il documento è stato integrato come richiesto
		Osservazioni puntuali sulle caratteristiche tecnico-localizzative da indicare nelle aree a rischio idrogeologico	RECEPITA Il documento è stato integrato come richiesto
		Gli impianti FER non possono interferire con le aree di emergenza destinate alla popolazione ed ai soccorritori dai Piani di Protezione Civile, salvo la preventiva individuazione di aree alternative. Occorre inoltre valutare l’interferenza con i rischi e la vulnerabilità del territorio. Si evidenziano le tipologie di rischio da tenere in considerazione	ACCOLTA Nel capitolo 1 dell’Allegato 13 viene aggiunta la seguente parte: Interferenze con le esigenze di Protezione Civile del territorio I piani di protezione civile comunali contengono, tra l’altro, l’individuazione delle aree di emergenza destinate alla popolazione e delle aree di ammassamento soccorritori, individuate ai sensi delle indicazioni operative inerenti “la determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza”, adottate dal Capo Dipartimento della Protezione civile nel 2015.

			<p>Gli impianti possono interessare tali aree, compromettendone pertanto la funzionalità, solo se contestualmente vengono individuate e rese operative aree nuove alternative a quelle compromesse, e le stesse vengono recepite all'interno del PPC comunale.</p> <p>Inoltre gli impianti non possono in nessun caso interessare o compromettere le aree di pertinenza e rispetto delle sedi DICOMAC (Direzioni di Comando e Controllo) decretate dal Dipartimento di Protezione Civile per i vari rischi, dovendo essere lasciate libere per permettere la movimentazione e lo stoccaggio di mezzi e materiali, salvo che vengano individuate, autorizzate e rese operative preventivamente aree nuove alternative a quelle compromesse, e le stesse vengano recepite all'interno del PPC comunale.</p> <p>In generale, sarà necessario considerare la compatibilità degli impianti con i rischi, la vulnerabilità del territorio e con la pericolosità connessa ai diversi scenari di rischio analizzati nel piano di protezione civile comunale ed in quelli di livello superiore.</p>
Regione Lombardia – DG Infrastrutture e Mobilità	T1.2022.0095887 del 23/9/2022	Con riferimento agli obiettivi 2030 di riduzione delle emissioni climalteranti (-27% al 2030 rispetto al 2019 per il settore dei trasporti) e di riduzione della domanda di energia (-14% al 2030 rispetto al 2019 nei trasporti) si ritiene necessario che venga precisato che “per quanto riguarda in particolare la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti per settori d’uso finali, si terrà conto della effettiva capacità di ciascun settore di raggiungere tali obiettivi ottimali, assumendo quanto già declinato a da declinarsi al riguardo nella relativa pianificazione e programmazione di settore”	<p>ACCOLTA</p> <p>La frase “Per quanto riguarda in particolare la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti per settori d’uso finali, si terrà conto della effettiva capacità di ciascun settore di raggiungere tali obiettivi ottimali, assumendo quanto già declinato o da declinarsi al riguardo nella relativa pianificazione e programmazione di settore” viene aggiunta nel testo dopo la Tabella 4</p>
		Scheda Misura M8 – Mobilità e Trasporti: i contenuti della scheda sono completi, ma andrebbero rivisti anche alla luce di una migliore leggibilità, e rivedendo il “peso”	<p>ACCOLTA</p> <p>La Scheda viene interamente rivista rispetto ai suggerimenti forniti:</p>

		<p>della trattazione dei diversi argomenti. Vengono forniti alcuni spunti per la revisione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il primo capitolo dovrebbe essere “Gestione della domanda di mobilità e riequilibrio modale”. “Il PREAC e le prospettive di penetrazione dei veicoli a basse emissioni attiene alla fase “migliora” dell’approccio “Evita, sposta, migliora” 2. Il capitolo “Gestione della domanda di mobilità e riequilibrio modale di persone e merci” va integrato con la parte relativa alle merci, in quanto attualmente si riferisce solo alla mobilità delle persone 3. Nel medesimo capitolo andrebbe rimarcato come sia preferibile, nell’ottica dell’efficienza energetica, la produzione locale e consumo in situ di biocarburanti 4. Il capitolo “Competitività del TPL” andrebbe inserito prima del capitolo “Le rinnovabili per la mobilità sostenibile in Lombardia”. Il titolo appare improprio in quanto il capitolo tratta dello shift modale delle merci su ferro. Lo shift modale delle merci su ferro meriterebbe un approfondimento. 5. Il capitolo “Gli strumenti di incentivazione” appare incompleto in quanto andrebbe integrato con strumenti di altro livello e di altro tipo (legislativo; comunicazione..) quale ad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L’approccio “Evita, sposta, migliora” è stato dichiarato nel cappello introduttivo come strategia del piano e i paragrafi sono stati riordinati per tenere conto dell’ordine proposto. 2. Il capitolo “Gestione della domanda di mobilità e riequilibrio modale di persone e merci” è stato integrato con un paragrafo relativo alla mobilità delle merci 3. Il riferimento alla preferibilità della produzione e consumo locali di biocarburanti viene inserito – per una migliore logica del documento – all’interno del paragrafo “Le rinnovabili per la mobilità sostenibile in Lombardia” 4. Il titolo è stato eliminato ed il testo inserito nel paragrafo dedicato alla mobilità delle merci; approfondimenti ulteriori potranno essere effettuati nel PRMT 5. Il testo dei due paragrafi citati viene spostato all’interno del paragrafo sulle misure di incentivazione di livello nazionale e regionale; viene inserito anche il riferimento allo strumento della comunicazione; lo strumento legislativo appare più come una misura di tipo regolatorio 6. Il paragrafo è stato eliminato in quanto i medesimi concetti sono ripresi in altri punti del documento 7. Il box che dettagliava i consigli per l’ecoguida è stato eliminato 8. Il paragrafo relativo alla diffusione dei veicoli a basse emissioni viene integrato con la seguente frase: “Parallelamente si assisterà ad una progressiva diffusione dei veicoli ad idrogeno.” 9. Lo studio è stato citato nei termini indicati al termine del paragrafo “Le rinnovabili per la mobilità sostenibile in Lombardia” 10. Nel paragrafo “Le rinnovabili per la mobilità sostenibile in Lombardia” è stata introdotta la frase “Sarebbe ugualmente opportuno, per una migliore penetrazione della mobilità elettrica, investire in una filiera locale di produzione delle batterie, in modo da ridurre la dipendenza tecnologica.”
--	--	---	--

		<p>esempio la defiscalizzazione inserita nel paragrafo “Gli strumenti di defiscalizzazione” e le misure di promozione “Le CER e le infrastrutture di ricarica</p> <p>6. Nel capitolo sulla pianificazione di settore viene indicato in modo improprio il ruolo sulla conversione di veicoli, che attiene ad altre politiche</p> <p>7. Il decalogo ecoguida è un elemento di dettaglio: i comportamenti individuati sono da indirizzare direttamente alle persone mediante campagne di informazione, nel PREAC dovrebbe essere prevista questa formulazione</p> <p>8. Si evidenzia la necessità di inserire qualche riferimento aggiuntivo sul tema dell'idrogeno all'interno della misura M8</p> <p>9. Potrebbe essere opportuno citare il nuovo studio che verrà avviato dalla Dg Trasporti in collaborazione con il Politecnico “Vocazione dei territori lombardi alla produzione, distribuzione ed utilizzo dei carburanti alternativi, che potrà fornire a Regione Lombardia elementi utili per sviluppare un quadro coerente di azioni, in termini di contributi agli obiettivi di sostenibilità, facenti capo ai diversi settori, da attuare anche grazie a politiche di incentivazione ad hoc.</p> <p>10. Si propone di accennare alle possibili strategie che Regione potrebbe introdurre per ridurre la dipendenza</p>	
--	--	---	--

		tecnologica, ad esempio dai paesi produttori di batterie, qualora si intendesse investire nell'elettrico	
		Scheda Misura M2 – Filiera dell'idrogeno: si propone la possibilità di sostituire/integrare i riferimenti al cosiddetto idrogeno verde con quanto stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 relativamente alle emissioni di CO ₂ per tonnellata di idrogeno prodotta. Si propone di integrare il riferimento alle risorse con i contenuti dei recenti decreti del MIMS per l'idrogenizzazione dei trasporti stradali e ferroviari	<p>ACCOLTA</p> <p>Nel capitolo dedicato alla filiera dell'idrogeno viene aggiunta la frase: <i>“Per un miglioramento dell'impatto ambientale complessivo, l'idrogeno dovrà essere preferibilmente conforme con quanto stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 relativamente alle emissioni di CO₂ per tonnellata di idrogeno prodotta”</i></p> <p>Il capitolo dedicato alle risorse del PNRR viene integrato come segue: <i>Per quanto riguarda la diffusione dell'idrogeno nei trasporti, il MIMS ha emanato due decreti attuativi; in specifico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>In attuazione della misura M2.C2. – Investimento 3.4. “Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario” il dm 1 luglio 2022, che ha stanziato 300 ML di Euro per la trasformazione ad idrogeno delle reti ferroviarie attualmente funzionanti a combustibili fossili, dettando i criteri generali per la selezione degli interventi;</i> • <i>In attuazione della Misura M2.C2. 3.3. “Sperimentazione dell'idrogeno nel trasporto stradale”, il dm 199 del 30 giugno 2022, che 230 ML di Euro per la costruzione di 40 stazioni di rifornimento ad idrogeno per il trasporto leggero e pesante.</i> <p><i>Da ricordare anche il dm 134 del 10 maggio 2022, che in attuazione della misura M2.C2. – Investimento 4.4. “Rinnovo flotte bus e treni verdi”, ha stanziato 1.915 ML di Euro per l'acquisto di autobus con alimentazione elettrica o ad idrogeno, ripartendo i fondi tra Comuni e Città Metropolitane. Le risorse assegnate ai Comuni lombardi ammontano complessivamente a 312 ML di Euro.”</i></p>
		<u>Rapporto ambientale</u> Cap. 5.4. Infrastrutture e mobilità. Vengono richieste alcune modifiche puntuali alla tabella “Forza/Resilienza – Debolezze/Vulnerabilità”	Il capitolo (ora numerato 6.4) è stato integrato in accoglimento delle osservazioni.

		<p>Cap. 6.8 Mobilità e trasporti.</p> <p>Non si condivide l'impostazione di indicare l'elettrificazione della flotta come opzione principale di decarbonizzazione. Il tema dovrebbe essere affrontato secondo lo schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azioni di riduzione della domanda; • Azioni per lo shift modale verso modi più sostenibili; • Utilizzo di mezzi meno inquinanti. <p>L'elettrificazione è da considerarsi residuale se non sono possibili i punti 1. e 2.. Come per le azioni di elettrificazione viene considerata necessaria la riconversione del settore automotive, così per i punti 1. e 2. È fondamentale il coordinamento con la pianificazione territoriale e dei trasporti.</p>	<p>Il capitolo del Rapporto ambientale partiva dalla sintesi dei contenuti della misura M8 della proposta di PREAC e sottolineava l'importanza delle misure "avoid" e "shift", rimarcata anche nel capitolo "Scenari e alternative".</p> <p>In ogni caso, il capitolo (ora numerato 7.8) è stato aggiornato in considerazione delle osservazioni e della revisione della Misura M8 del PREAC di cui sopra.</p>
		<p>Sul tema delle merci il PREAC sembra demandare ad interventi di scala sovraregionale lo shift sul sistema ferroviario, indicando un ruolo regionale nella logistica 4.0. Si chiede di illustrare con maggiore dettaglio in cosa consiste la logistica 4.0 e allo stesso tempo si segnala che sussistono margini per l'azione regionale nel favorire lo shift modale verso il ferro che dovrebbero essere approfonditi e inseriti.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Nella misura 8 del PREAC viene inserito un breve richiamo agli ambiti dell'azione regionale per il riequilibrio modale delle merci.</p> <p>Inoltre dove viene nominata la logistica 4.0 viene aggiunto l'inciso: "intesa come ottimizzazione del sistema logistico mediante la sua digitalizzazione, necessaria per semplificare e integrare i processi produttivi con quelli distributivi, così come per l'individuazione di criteri localizzativi che tengano conto delle nuove esigenze della logistica".</p>
		<p>Riquadro "Interventi previsti dal PREAC"</p> <p>Si segnala che alcune delle azioni citate (piani per la mobilità sostenibile, piani per la ciclistica urbana) sono in realtà di competenza dei Comuni; rientrano nelle competenze regionali la pianificazione dei</p>	<p>Si è provveduto ad esplicitare le competenze, evidenziando comunque il ruolo di orientamento e di promozione di linee guida e buone pratiche da parte dell'amministrazione regionale.</p>

		servizi ferroviari ed il sistema tariffario, sul quale si potrebbero prevedere incentivi analogamente a quanto fatto da altri paesi europei.	
		<p>Paragrafo “Riduzione della domanda di mobilità e riequilibrio modale”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non si condivide l’analisi che le piste ciclabili producano consumo di suolo, in considerazione del frequente utilizzo di infrastrutture dismesse riconvertite alla ciclabilità e della versatilità delle infrastrutture ciclabili per l’inserimento negli ambiti citati. • Un ulteriore spunto di riflessione dovrebbe essere dedicato al passaggio dell’auto di proprietà verso lo sharing, con benefici sull’occupazione del suolo e sul paesaggio urbano. • Si segnala infine per l’obiettivo 3.4.4 è di competenza comunale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda le piste ciclabili, si è provveduto a specificare l’indicazione di potenziali limitati impatti in ambito extraurbano specificando “laddove non vengano utilizzate infrastrutture già esistenti”. • In considerazione dell’osservazione, è stata sviluppata tra i criteri attuativi l’indicazione che una migliore offerta di trasporto pubblico e di mobilità condivisa potrebbe contribuire al passaggio dal paradigma di “possedere l’auto” a quello di “acquistare un servizio di mobilità” e che più in generale è opportuno che le politiche regionali concorrano a perseguire un obiettivo di riduzione del tasso di motorizzazione, in grado di portare benefici anche sulla qualità e la fruizione dell’ambiente e del paesaggio urbano. • Benché la competenza diretta su pianificazione e organizzazione della logistica urbana sia di livello comunale, l’obiettivo 3.4.4 “Promuovere una logistica urbana sostenibile”, tratto dal sistema di obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e coerente con la strategia del PRMT “Promuovere iniziative per incrementare l’efficacia e la sostenibilità della City Logistics”, risulta afferente alle politiche regionali.
		<p>Paragrafo “Criteri e misure di mitigazione”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si segnala che il capitolo “Mobilità elettrica e a (bio)metano” contiene i criteri riguardanti la parte ciclabile che dovrebbero essere inseriti un capitolo dedicato. 2. La parte relativa al loro inserimento nelle aree urbane è di competenza comunale. Nei casi di passaggio di percorsi appartenenti al Sistema 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si ringrazia per la segnalazione, i criteri sulla ciclabilità sono stati spostati. 2. Il testo è stato integrato con riferimento ai criteri minimi specifici previsti dalla normativa per i percorsi del SNCT. 3. Il passaggio è stato modificato indicando che “Regione potrebbe definire orientamenti nonché un insieme di azioni nell’ambito delle competenze specifiche”. 4. Nel capitolo del PREAC relativo alla mobilità sostenibile viene aggiunta la frase: <i>“per favorire il passaggio a forme di mobilità sostenibile in modo incisivo, possono essere previste anche azioni temporanee di</i>

		<p>Nazionale delle Ciclovie Turistiche nei centri urbani, si rammentano i criteri minimi specifici previsti dalla normativa per i percorsi del SNCT.</p> <p>3. Si ritiene che per agire su smart working e tempi della città linee guida regionali non siano lo strumento più idoneo quanto, piuttosto, un insieme di azioni regionali, nell'ambito delle competenze specifiche.</p> <p>4. Si segnala che, per favorire il passaggio a forme di mobilità sostenibile in modo incisivo, possono essere previste anche azioni temporanee di forte impatto sulle politiche tariffarie, quali consistenti riduzioni o gratuità dei servizi, già applicate in ambito europeo.</p>	<p><i>forte impatto sulle politiche tariffarie, quali consistenti riduzioni o gratuità dei servizi, già applicate in ambito europeo"</i></p>
		L'allegato 1 al Rapporto Ambientale va aggiornato con i riferimenti al Piano Generale della Mobilità Ciclistica.	Osservazione recepita.
ARPA Lombardia	T1.2022.0099191 del 23/9/2022	Si concorda con la modalità operativa utilizzata per raccordare il PREAC con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; si auspica che tale metodologia venga applicata anche ad altri piani di futura elaborazione e possa essere implementata anche per la pianificazione/programmazione locale.	L'osservazione è coerente con l'impostazione del Rapporto Ambientale.
		La Regione dovrà verificare che i propri obiettivi siano allineati con il PNIEC e le direttive europee. Si ritiene che le scelte più ambiziose (p.es.: in termini di crescita delle fonti rinnovabili) dovrebbero essere posti a scadenza più ravvicinata, in virtù dell'attuale crisi energetica.	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'attuale crisi energetica rende estremamente difficile effettuare previsioni a breve-medio termine. Si è pertanto preferito procedere, anziché alla modifica degli obiettivi, ad uno stretto monitoraggio degli obiettivi di piano.</p> <p>Si rappresenta inoltre che gli obiettivi potrebbero essere cambiati anche a breve dal decreto ministeriale "aree idonee", che dovrebbe definire la</p>

			suddivisione regionale delle potenze di impianti a fonti rinnovabili da allocare a livello nazionale
		Alla luce dell'attuale contesto internazionale, in cui la leva fiscale e le dinamiche socioeconomiche in rapida evoluzione agiscono fuori dal perimetro delle competenze regionali, si chiede di valutare la validità delle conclusioni tratte con il modello MOSEL30, con particolare riferimento ai prezzi delle materie prime e delle commodities (Allegato 8, Tabella 1)	Come specificato nel testo, il lavoro già contempla un'analisi di sensibilità dei risultati ai prezzi. Inoltre i prezzi delle commodities energetiche – considerata la loro attuale volatilità – sono esplicitamente incluse nel sistema di monitoraggio del PREAC.
		Il RA segnala un aumento importante dell'utilizzo di biomassa legnosa. Si ritiene importante che tale utilizzo sia accompagnato da misure per un ricorso sempre più importante alla filiera locale (per pellet e legna), sia per garantire l'indipendenza energetica sia per ridurre le emissioni da mezzi di trasporto. Dovrà inoltre essere incoraggiato l'utilizzo di biomassa proveniente da scarti aziendali, sfalci e potature, con vantaggi in termini di riuso del materiale di scarto e minore produzione di rifiuti.	Le osservazioni sono coerenti con quanto indicato nel Rapporto Ambientale, in riferimento ai criteri da adottare per gli interventi che riguardano le biomasse legnose (pag. 96).
		In merito all'idroelettrico, il cui mantenimento è pregiudicato dalle condizioni meteo di questi anni, si ritiene che nuove concessioni o rinnovi dovranno essere valutate in ragione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici. Sarebbe inoltre utile prevedere, a livello autorizzativo, tempi di realizzazione/adequamento normativo (es. Direttiva alluvioni) congrui con la necessità di programmare e realizzare monitoraggio	L'osservazione contiene considerazioni ovvie. E' previsto dalle norme comunitarie che le nuove concessioni di derivazione e/o i rinnovi di concessioni debbano essere valutate in ragione del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità. Peraltro la medesima direttiva 2000/60/CE che impone il mantenimento e il raggiungimento di tali obiettivi esplicita all'art. 4, commi 3-4-5 e 7 la disciplina che gli stati membri possono motivatamente applicare nel caso in cui il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità contrasti con altri obiettivi ambientali o socioeconomici ovvero altri interessi pubblici rilevanti. Non è chiaro nella parte finale dell'osservazione l'accostamento della "Direttiva Alluvioni" con la "Direttiva Derivazioni" o metodologia ERA.

		ante operam sul corpo idrico laddove l'applicazione della metodologia ERA ha evidenziato criticità.	
		Si ricorda l'obbligo di applicare i CAM (Criteri Ambientali Minimi) per tutti gli acquisti della pubblica amministrazione.	Le osservazioni sono coerenti con quanto indicato nel Rapporto Ambientale, in riferimento ai criteri da adottare per le diverse tipologie di intervento per le quali è prevista l'applicazione dei CAM.
		Sarebbe utile che il PREAC elaborasse una strategia di efficientamento degli edifici utilizzabile nei PGT comunali a livello di regolamentazione del Piano delle Regole	Non richiede integrazioni al PREAC. Già inserite indicazioni nella scheda Edilizia Privata
		All'interno della programmazione deve essere rafforzato il processo di monitoraggio del raggiungimento di obiettivi intermedi; a tale proposito si invita a prediligere indicatori quantitativi e ad assicurare la trasparenza e la condivisione delle informazioni	NON ACCOLTA Si veda la risposta 7) al Comune di Lodi
		L'analisi delle alternative possibili dovrebbe essere sviluppata basandosi su quanto previsto da normativa e linee guida ISPRA e SNPA in materia di valutazione ambientale, prevedendo che ciascuna delle ragionevoli alternative debba essere analizzata in modo dettagliato per ogni tematica coinvolta. Nella scelta dell'alternativa più sostenibile dal punto di vista ambientale deve essere considerato quale criterio di premialità il risparmio di consumo di suolo libero.	Come richiamato nel cap. 9 del Rapporto ambientale, in fase di elaborazione del PREAC è stata condotta una prima valutazione di soluzioni tecnologiche in competizione tra loro entro determinati margini, con lo scopo di evidenziare il mix in grado di garantire, a livello complessivo regionale, la riduzione prefissata delle emissioni climalteranti al 2030 minimizzando il costo economico complessivo. Dal punto di vista delle ricadute ambientali tale valutazione ha quindi quantificato esclusivamente le emissioni climalteranti, perché non è stato ritenuto possibile integrare ulteriori impatti nel modello. Da segnalare d'altra parte che: <ul style="list-style-type: none"> alcuni criteri ambientali, anche su sollecitazione del percorso di VAS, sono stati imposti come vincolo nella definizione stessa delle soluzioni considerate (ad esempio: ordine di priorità per collocazione del fotovoltaico, prima su edifici, poi in aree degradate; esclusa importazione di ulteriore biomassa da fuori regione; significativo tasso di rinnovo degli impianti individuali a biomassa, per ridurre anche le emissioni inquinanti);

			<ul style="list-style-type: none"> nel Rapporto ambientale (cap. 8. Valutazione cumulativa degli effetti e analisi di coerenza esterna) viene presentata una stima di possibili effetti su altri obiettivi ambientali particolarmente significativi per il PREAC (qualità dell'aria e occupazione di suolo), con riferimento al mix ottimale che emerge dal modello. <p>Si sottolinea inoltre che, se la maggiore comprensione delle potenzialità dei diversi ambiti d'azione ottenuta tramite questa valutazione è stata utile nel caratterizzare le misure del PREAC ad un livello strategico, il Programma di fatto non ha assunto scelte operative, lasciando aperta la definizione puntuale delle azioni (modalità, allocazione risorse, ...) che verrà sviluppata in sede di attuazione del Programma. Come sottolineato nel Rapporto ambientale, in tale sede sarà quindi importante considerare le valutazioni e i criteri che la VAS ha formulato con riferimento a tutte le tipologie di intervento considerate dal PREAC e a tutti gli obiettivi di sostenibilità potenzialmente intercettati, e portare avanti il percorso di individuazione di soluzioni alternative, da valutare e confrontare anche sulla base dei potenziali effetti sull'ambiente e consultando gli attori interessati.</p> <p>In considerazione dell'osservazione, il Rapporto ambientale è stato integrato raccomandando che in caso di svolgimento di procedure di VAS o di VIA vengano applicate le linee guida e norme tecniche ISPRA e SNPA in materia di valutazione ambientale.</p> <p>Per quanto riguarda il tema specifico del consumo di suolo, se ne riconosce la rilevanza, sottolineata anche nel Rapporto ambientale che pone criteri per evitarlo/minimizzarlo, ma non si ritiene che esso possa essere considerato genericamente a priori come esclusivo criterio di premialità.</p>
		<p>Nel report SNPA 32/2022 viene analizzato l'impatto del consumo di suolo derivante da impianti fotovoltaici, ed i possibili effetti in termini di degrado e minore produttività del suolo. Si ritiene – per il prioritario obiettivo di mantenere la produttività dei suoli – che debbano essere consentiti i soli impianti agrivoltaici per la quota parte di fabbisogno</p>	<p>CONGRUENTE CON IL PREAC</p> <p>Il Report SNPA considera gli impianti fotovoltaici come causa di consumo di suolo “reversibile”, in quanto non determina la definitiva impermeabilizzazione dei suoli.</p> <p>Si veda in proposito la risposta alla DG Territorio.</p> <p>Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti sul paesaggio, si vedano gli indicatori introdotti in risposta alle richieste del parere motivato.</p>

		<p>non soddisfabile con impianti sulle coperture o su aree già consumate. L'agrovoltaico, se correttamente progettato, può contribuire all'adattamento climatico nonché essere di sostegno al reddito agricolo. Tenuto conto della novità della materia, in fase di monitoraggio dovranno essere adottati idonei indicatori per monitorare l'occupazione del suolo agricolo, gli effetti sul paesaggio e sul suolo, adottando ove opportuno gli idonei interventi correttivi.</p>	
		<p>In merito alle emissioni da traffico autoveicolare, si ritiene che il tema dovrebbe essere approfondito analizzando l'intero ciclo di vita delle automobili. Vengono citati studi condotti nel passato, in base ai quali i vantaggi dell'auto elettrica rispetto al combustibile tradizionale si riducono considerevolmente se si considera l'intero ciclo di vita.</p>	<p>L'attenzione ai potenziali effetti legati all'intero ciclo di vita di impianti, manufatti e veicoli è un tema presente nel Rapporto ambientale del PREAC, di cui si è tenuto conto nella definizione dei criteri e delle misure di mitigazione per la fase attuativa del Programma.</p> <p>In considerazione dell'osservazione, nel capitolo 7.8 del Rapporto ambientale è stato introdotto un breve approfondimento relativo all'impronta carbonica dei veicoli, citando i risultati di alcuni studi tra i quali quello segnalato da ARPA.</p> <p>È stato inoltre sottolineato che, per quanto da un punto di vista dell'impronta emissiva alle fasi di produzione/trasporto/smaltimento siano generalmente associabili emissioni inferiori rispetto a quelle dovute all'uso, sarebbe opportuno tenere conto anche di questo aspetto, nonché del tema del consumo di materiali, nel valutare le tecnologie da promuovere e l'opportunità di incentivare o meno la rottamazione di veicoli con anticipo rispetto alla loro vita attesa.</p> <p>È stato infine introdotto un richiamo al fatto che è prevista entro il 2023 la pubblicazione da parte della Commissione Europea di una relazione che definisca una metodologia comune per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati sulle emissioni di CO₂ dell'intero ciclo di vita delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri immessi sul mercato dell'Unione.</p>
		<p>Per valutare correttamente la riduzione delle emissioni sarebbe opportuno</p>	<p>NON ACCOLTA</p>

		introdurre nel piano di monitoraggio l'incrocio di alcuni indicatori (possessori di auto elettriche, possessori di pannelli fotovoltaici, elettricità utilizzata per caricare le auto elettriche), nonché tenere conto del fattore di emissione di CO2 medio, in progressiva riduzione per l'aumento delle fonti rinnovabili.	I dati citati sono disponibili in termini statistici, ma per motivi di privacy non possono essere associati ad una singola persona fisica e pertanto non possono essere incrociati
		Si sottolinea la necessità, una volta definiti degli indicatori misurabili per il monitoraggio, di definire delle soglie di attenzione e di intervento, prevedendo già nel Rapporto Ambientale misure correttive efficaci. Gli obiettivi dovrebbero comunque essere definiti in maniera progressiva annuale.	NON ACCOLTA Il PREAC ha una elevata attenzione alle fasi di monitoraggio; in questa fase sono previste anche eventuali misure correttive. Nella fase attuale la definizione di soglie di attenzione e di misure correttive risulterebbe eccessivamente difficoltosa; la loro individuazione viene demandata alle successive fasi di attuazione e monitoraggio del Programma.
		Par. 6.5. del RA: in merito alla limitazione del consumo di suolo attraverso l'utilizzo di strutture antropiche esistenti, si segnala la possibilità di utilizzare le barriere stradali fonoassorbenti, e di valutare l'installazione di fotovoltaico flottante.	Nel Rapporto Ambientale è stato inserito un box dedicato agli impianti fotovoltaici flottanti.
		Si segnala il maggiore impatto delle centrali idroelettriche di piccole dimensioni. I procedimenti autorizzativi già esistenti andrebbero integrati da una analisi approfondita delle reti e dei fabbisogni energetici delle località prossime; il proponente giustamente fa osservare che i criteri tecnici di valutazione delle autorizzazioni non sono oggetto del PREAC, ma assicura che l'incremento previsto per l'idroelettrico è "modesto", anche se questo "modesto" non viene stimato in maniera quantitativa.	Non si comprende il riferimento al "fabbisogno delle località prossime"; l'eventuale necessità di potenziare le reti è oggetto della valutazione nell'istruttoria di autorizzazione. L'incremento di potenza dell'idroelettrico è quantificato nel PREAC (si veda la Tabella 6).

		<p>In merito alle pompe di calore il proponente ritiene l'impatto trascurabile perché avviene senza prelievo netto di acqua. Sarebbe comunque da ribadire il possibile effetto su aree instabili o falde già compromesse, nonché il possibile effetto sinergico di più pozzi.</p>	<p>Circa il possibile impatto degli impianti geotermici in aree ove vi siano falde già compromesse va precisato che in tali aree prevalgono gli obiettivi di accertamento della potenziale contaminazione o di bonifica nel caso di accertata contaminazione, di cui all'art. 242 del D. Lgs 152/2006.</p> <p>Circa l'effetto sinergico di più pozzi di emungimento o restituzione si rammenta che la d.g.r. 6203/2017 contiene la previsione di valutare le possibili interferenze tra pozzi di presa, tra pozzi di resa e tra pozzi di presa e di resa</p>
		<p>L'osservazione sulle centrali a biogas viene trattata come "tema da considerare" e rimandata ad una valutazione sito-specifica. L'affermazione può essere accettata a patto che si tenga in considerazione l'osservazione di ARPA: "lo smaltimento dei reflui solidi e liquidi derivanti dalla digestione anaerobica su suoli agricoli avviene tipicamente in aree di pianura, già interessate dallo spandimento di fanghi e reflui zootecnici. È importante prestare attenzione ad eventuali effetti sinergici dovuti alla sovrapposizione dei due interventi". Lo smaltimento del digestato con pratiche agronomiche non adeguate condurrebbe ad un inquinamento delle acque, contravvenendo l'obiettivo proposto al capitolo 6.9. del PREAC di "ridurre le emissioni di azoto in atmosfera, migliorando il ciclo di gestione dell'azoto"</p>	<p>Le pratiche agronomiche di smaltimento del digestato non sono un tema proprio del PREAC</p>
		<p>In merito al RA, cap. 6.11: viene evidenziato che gli impianti idroelettrici comportano una variazione del regime idrologico. Preme sottolineare che questo aspetto potrebbe essere aggravato da eventuali scarichi significativi a valle della</p>	<p>Osservazione recepita (capitolo ora numerato 7.11 del Rapporto Ambientale).</p>

		derivazione, per la mancata diluizione degli inquinanti.	
		Il PREAC (pag. 119) considera preferibile effettuare repowering degli impianti idroelettrici esistenti piuttosto che nuovi impianti. In fase di rinnovo delle concessioni si suggerisce una analisi di eventuali fonti di pressione nei tratti a valle della derivazione. Per quanto riguarda le acque sotterranee, viste anche le carenze idriche degli ultimi anni, sarebbe necessaria una valutazione di eventuali impatti.	Le Grandi derivazioni idroelettriche esistenti con concessioni scadute saranno riassegnate attraverso procedure di gara che, secondo quanto previsto anche in Lr 5/2020, terranno conto anche delle pressioni a valle delle derivazioni oltre che degli impatti ambientali
		RA: per quanto riguarda la analisi della qualità dell'aria, si segnalano alcuni punti in cui sarebbe più opportuno utilizzare la parola "macrosettore" piuttosto che "settore".	Osservazione recepita nel Rapporto Ambientale.
		RA: a pag. 153 e 156 ci si riferisce all'anno 2014 come un anno "anomalo"; l'affermazione però non è giustificata.	Nel box di pag. 152 è riportato che nel 2014 si è registrata una particolare congiuntura meteorologica e termica che ha determinato rilevanti riduzioni dei consumi energetici. Per maggiore chiarezza del testo sono ora stati inseriti richiami nei successivi passaggi in cui ci si riferisce al 2014.
		Nelle tabelle 17 e 19 si suggerisce di non riportare affiancate le emissioni calcolate da INEMAR e quelle calcolate dal modello del PREAC, ma di riportare i dati in due tabelle successive. Lo stesso rapporto dichiara che i due dati non sono confrontabili, perciò dovrebbero essere presentati separatamente.	Osservazione recepita nel Rapporto Ambientale.
		Allegato 2 "Rapporto sugli indici e le proiezioni climatiche per la rappresentazione dei cambiamenti climatici attesi: le analisi effettuate e le considerazioni a corollario forniscono una	Parere positivo, non vengono suggerite variazioni del documento

		panoramica coerente ed esaustiva del clima passato e futuro sulla nostra regione.	
		Allegato 13, pag. 39: si suggerisce di modificare il link di riferimento ai parchi – viene suggerito un link diverso	ACCOLTA
		Appare opportuno che i dati del modello MOSEL30 vengano resi disponibili in open data. Inoltre a pag. 311 vengono richiesti ulteriori dati ad ARPA: al fine di un ottimale reperimento si chiede di entrare nel merito dei dati richiesti	I dati del modello MOSEL30 non sono organizzati in un data-base: nella fase attuale pertanto non sarà possibile renderli disponibili in modalità open data. Per quanto riguarda i dati richiesti ad ARPA, si fa riferimento al monitoraggio già ora realizzato annualmente da ARIA e ARPA per il “Compact of States and Regions”(inventario dei gas serra)
		Vengono illustrate le potenzialità del fotovoltaico flottante, non esplicitamente menzionato nel PREAC ma che potrebbe dare un importante contributo alla decarbonizzazione.	Il fotovoltaico flottante non è esplicitamente menzionato, ma è previsto nell’ambito degli impianti da realizzarsi in aree di cava. Si è provveduto a darne esplicito riferimento nell’Allegato 13. Nel Rapporto Ambientale è stato inserito un box dedicato agli impianti fotovoltaici flottanti.
ATS Città Metropolitana di Milano	T1.2022.0101298 del 23/9/2022	Si approva la compatibilità ambientale del programma. Alla luce della situazione internazionale, appare fondamentale ricorrere ad azioni mirate ad assicurare una adeguata copertura energetica. Sistemi di accumulo, diversificazione delle fonti, potenziamento ed integrazione dei mercati internazionali risultano elementi sostanziali da perseguire in quest’ottica. Ciò garantirebbe un sistema sempre più resiliente.	L’osservazione è compatibile con il PREAC
Parco lombardo della valle del Ticino	T1.2022.0117455 del 30/9/2022	In riferimento all’efficientamento energetico dell’edilizia, si individuino criteri ed indirizzi che consentano in raccordo con la Soprintendenza la contestuale tutela del paesaggio	In caso di presenza di un vincolo di tutela paesaggistica, il parere della Soprintendenza è un atto dovuto; non così in caso contrario
		Illuminazione pubblica: si condivide l’obiettivo di ridurre il disturbo alla fauna,	La programmazione dell’illuminazione pubblica, che spetta direttamente agli EELL territoriali, deve tenere conto contestualmente di tutte le

		ma l'illuminazione va anche limitata – in particolare in contesti agricoli e naturali – qualora esistano effettivamente esigenze di sicurezza o di ordine pubblico.	indicazioni contenute nella legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 . Anche le deroghe relative alla sicurezza e all'ordine pubblico sono contemplate.
		Fotovoltaico: è delineato l'ordine di priorità delle installazioni (a tetto, in aree degradate, etc.) aprendo in ultimo alle aree agricole con la precisazione che l'attività agricola dovrà permanere tale. In fase di autorizzazione o rilascio dei pareri di competenza sarà attentamente verificato questo requisito, unitamente alla possibilità di realizzare impianti sugli edifici dell'azienda.	NON ACCOLTA L'ordine di priorità delineato dal PREAC è di tipo programmatico, non impone alle singole aziende agricole di dimostrare l'indisponibilità di tetti nel caso intendano realizzare un impianto agrovoltico.
		Impianti per la produzione di biogas e biometano: il PREAC deve introdurre indicatori della sostenibilità dei suoli agricoli in ordine alla ricezione del digestato. In particolare nei parchi naturali dovrebbe essere vietato lo spargimento di digestato decadente da scarti dell'industria agro-alimentare. Non risultano adeguatamente approfonditi gli impianti dello spandimento anche in termini di movimento di mezzi agricoli, impatto sulle strutture fondiarie e irrigue, sovradimensionamento rispetto alle caratteristiche del territorio italiano.	Le pratiche agronomiche di smaltimento del digestato non sono un tema proprio del PREAC
		Allegato 13 Siti UNESCO: si definisca meglio il richiamo alle Riserve della Biosfera; si segnali la non corretta indicazione della Riserva Valle del Ticino, oggi Ticino Val Grande Verbano. Per gli impianti localizzati nei parchi naturali e regionali, si ritiene che vada	ACCOLTA

		inclusa anche per il fotovoltaico (come già fatto per le altre tipologie di impianto) i seguenti elementi di attenzione: va esclusa una localizzazione che preveda la cancellazione, anche temporanea, di zone umide naturali, la modificazione di filari arboreo-arbustivi con specie autoctone, l'occupazione di prati permanenti, la modificazione di zone di riproduzione dell'avifauna.	
		Per gli impianti agrofotovoltaici, si inserisca come ulteriore requisito la non disponibilità di coperture di fabbricati per soddisfare il fabbisogno aziendale; si inserisca come criterio la realizzazione su terreni attigui al centro aziendale.	NON ACCOLTA L'autorizzazione di un impianto agrovoltaiico non è in alcun modo vincolata al solo soddisfacimento del fabbisogno aziendale. Si ritiene inoltre che la valutazione della migliore collocazione dell'impianto sia sito-specifica; non necessariamente l'attiguità con il centro aziendale garantisce il minore impatto.
		Nella categoria B1 "Aree soggette a specifici usi del suolo" si inseriscano prati e marcite per il loro elevato valore ecosistemico.	ACCOLTA
		Siano riconosciute come aree tutelate gli ambiti facenti parte del Registro nazionale dei paesaggi rurali storici	NON ACCOLTA Non si è ritenuto di includere nell'Allegato 13 ulteriori tipologie oltre a quelle definite dal dm 10 settembre 2010. Nel Rapporto ambientale queste tipologie di ambiti sono attenzionate nel capitolo sulla coerenza con il PPR.
		Siano recepite nel PREAC le misure di mitigazione contenute nel rapporto ambientale.	Il Rapporto Ambientale viene approvato insieme al PREAC ed i suoi contenuti devono essere presi in considerazione nell'attuazione del programma.
		Si auspica che in fase di monitoraggio siano istituiti tavoli con gli enti territoriali, tra i quali i Parchi, per valutare eventuali	ACCOLTA Modifica effettuata già in risposta ad una osservazione di Elettricità Futura

		criticità nella concreta attuazione delle misure di Piano.	A pag. 216 del PREAC la frase “Nella prima fase di attuazione del PREAC, sarà necessario monitorare le procedure di autorizzazione, anche al fine di evidenziare eventuali criticità” viene integrata con “e prevedere momenti di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali competenti.”
Parco Agricolo Sud Milano	T1.2022.0098941 del 22/9/2022	In linea generale, gli interventi nel Parco Agricolo Sud Milano dovranno assicurare la conformità rispetto alle opere ed alle destinazioni d’uso consentite dal PTC del Parco. Vengono citate le diverse destinazioni d’uso previste, finalità e vincoli relativi.	In ogni caso, ogni intervento è sottoposto ad autorizzazione e verifica la compatibilità con i vincoli territoriali esistenti.
		Il modello del PREAC dà priorità all’installazione di fotovoltaico su coperture. Si condivide questa impostazione, in quanto l’installazione a terra su terreni agricoli ha impatto sulla produttività e sulla biodiversità.	L’osservazione è coerente con il PREAC
		Gli obiettivi del PREAC sono ritenuti coerenti con quelli del PTC del Parco. Tuttavia il Parco per la sua natura e collocazione subisce notevoli pressioni antropiche che rendono prioritaria la salvaguardia delle aree agricole, la conservazione della loro integrità e compattezza.	In ogni caso, ogni intervento è sottoposto ad autorizzazione e verifica la compatibilità con i vincoli territoriali esistenti. Si fa presente peraltro che la trasformazione generata da un impianto fotovoltaico al suolo non costituisce consumo di suolo permanente, e come tale è meno impattante rispetto alla costruzione di un’infrastruttura.
ATO Bergamo	T1.2022.0101222 del 23/9/2022	Vengono elencate alcune tematiche del PREAC che sono in relazione anche con il Servizio Idrico Integrato. Si esprime parere positivo al Piano. Vengono elencate tutte le azioni introdotte per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nell’ambito del SII.	CONGRUENTE CON IL PREAC Il tema è diffusamente trattato nell’ambito della misura “Decarbonizzazione dell’industria”, nel paragrafo “L’efficientamento energetico delle imprese del Servizio Idrico Integrato”

		Si rimanda all'aggiornamento del Piano d'Ambito della Provincia di Bergamo.	
Ministero della Cultura	T1.2022.0105800 del 27/9/2022	Si ritengono condivisibili le considerazioni riportate nel Rapporto Ambientale, laddove si evidenzia come sia pressoché residuale la possibilità di realizzare nuovi impianti ed il notevole impatto associato alla realizzazione associato alla realizzazione eccessiva di mini-micro impianti. La tecnologia idroelettrica è da considerarsi fortemente critica, in considerazione delle necessità di preservazione dei paesaggi che non sempre il deflusso minimo vitale riesce a tutelare.	L'osservazione è coerente con il PREAC e con Il Rapporto Ambientale.
		Par. 6.1. del Rapporto Ambientale: l'impatto del teleriscaldamento energeticamente efficiente è associato esclusivamente alla fase di cantiere, senza considerare gli impatti permanenti che la costruzione di nuove centrali può avere sul contesto paesaggistico.	Il capitolo sul teleriscaldamento del Rapporto Ambientale (pag. 69-70) è stato integrato con l'osservazione proposta.
		Par. 6.3. del RA, in particolare per gli interventi sull'edilizia scolastica: la trasformazione di un edificio in NZEB non è sempre del tutto coerente con la tutela dei beni culturali. Il PREAC dovrebbe fornire criteri specifici che definiscano quali edifici sono adatti a tale tipologia di intervento. Per quanto riguarda la "Sintesi delle valutazioni degli effetti ambientali" la riqualificazione energetica degli edifici viene individuata come elemento positivo; in realtà può avere effetti negativi se introduce materiali non tradizionali all'interno dei nuclei di antica formazione. Inoltre, relativamente al punto	Il capitolo relativo agli interventi di riqualificazione edilizia del Rapporto Ambientale è stato meglio specificato al fine di rendere maggiormente esplicito quanto segnalato nell'osservazione. È altresì stato inserito un riferimento alle Linee di Indirizzo SAPAB Brescia.

		3.5., si fa presente che l'efficientamento molto spesso non è compatibile con la tutela dei beni culturali: il PREAC dovrebbe prevedere una progettazione ad hoc. Inoltre, quale tema rilevante dal punto di vista energetico, l'utilizzo di materiali derivati dal petrolio (cappotti, infissi in PVC, etc.) comporterà in futuro rifiuti di questa natura da smaltire. A questo riguardo si allegano le linee guida predisposte dalla SAPAB di Brescia in relazione al bonus facciate.	
		Sviluppo fotovoltaico (par. 6.5 del RA): si tratta di un tema estremamente delicato nei contesti paesaggistici. Tali elementi dovrebbero integrarsi nei materiali di copertura, con superfici antiriflettenti, privi di cornici a contrasto e centrati rispetto alla falda. Questi elementi andrebbero considerati nei "Criteri e misure di mitigazione".	Nel Rapporto Ambientale, nel capitolo relativo al fotovoltaico su tetto, è stato inserito il riferimento alle "Linee Guida per l'inserimento di sistemi fotovoltaici di tipo integrato nel patrimonio edilizio ricadente in ambiti assoggettati a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004" in corso di ultimazione da parte della Regione Lombardia.
		Il PREAC dovrebbe considerare una progettazione mirata ed adeguata del fotovoltaico a terra, anche in relazione alle altezze massime e specifica rispetto ai contesti specifici, al fine di evitare soluzioni standardizzate su territori diversi tra loro.	Si concorda; da definire in sede di autorizzazione rispetto al contesto specifico del singolo impianto. Il tema sarà inoltre approfondito nelle linee guida regionali in materia.
		Par. 6.12. de RA – Filiera dell'idrogeno, "Misure di mitigazione": viene considerata solo la fase di cantiere, senza considerare gli impatti connessi alla realizzazione ex novo di tali impianti.	Il capitolo sull'idrogeno del Rapporto Ambientale (pag. 126) è stato integrato con l'osservazione proposta.
		Per quanto riguarda il monitoraggio, gli indicatori individuati non sono adeguati per quanto riguarda gli effetti sul patrimonio	Nel capitolo del monitoraggio del Rapporto ambientale, oltre agli indicatori di contesto della SRSvS, sono riportati in modo esemplificativo alcuni indicatori di processo/contributo tratti dal PR FESR 2021-27 che

		storico-culturale: a titolo di esempio non vi sono indicatori adeguati a monitorare la perdita di paesaggio.	riguardano vari temi ambientali e si riferiscono a interventi previsti in attuazione del PREAC. Gli indicatori sugli effetti sul paesaggio sono i seguenti. Si tratta di un primo set di indicatori, che potrà essere maggiormente sviluppato in sede di piano operativo di monitoraggio. - Interventi di recupero/riqualificazione del patrimonio in stato di abbandono o sottoutilizzo e loro superficie per tipologia (architetture e/o contesti limitrofi) (N, mq) - Impatto paesistico dei progetti (% per livello di impatto) - N. di progetti che interferiscono con aree di pregio paesistico - Impatto paesistico dei progetti (% per livello di impatto)
		Allegato 13 del PREAC: si ritiene che dovrebbero essere tutelate le aree sensibili paesaggisticamente, indipendentemente dalla presenza di vincoli. In ogni caso si segnala che le mappe proposte per l'individuazione dei beni paesaggistici e culturali non sono esaustive. Per quanto riguarda i beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, parte II, in particolare art. 10-11-12-13e 45, non sono state introdotte semplificazioni normative e pertanto la valutazione di eventuali criticità è in capo alle Sovrintendenze. Si ritiene infine che uno studio sulle caratteristiche localizzative non possa prescindere dall'osservanza dell'art. 10, comma 4, g) del d.lgs. 42/2004	NON ACCOLTA Non si è ritenuto di includere nell'Allegato 13 ulteriori tipologie oltre a quelle definite dal dm 10 settembre 2010.
		Per quanto attiene la tutela dei beni archeologici, il cambiamento climatico ha impatto su di esso: la programmazione delle azioni volte a contrastare e mitigare le problematiche connesse ai cambiamenti climatici dovrebbero quindi valutare l'impatto anche su questi.	NON ACCOLTA Il PREAC non è un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Il tema è comunque già ripreso nel RA a pag. 164: "Per quanto riguarda la tutela del patrimonio, inoltre è da sottolineare come il PREAC sia proteso verso l'obiettivo strategico di progressiva riduzione delle emissioni climalteranti, alla base dei fenomeni di cambiamento climatico a livello globale, costituenti una minaccia anche per l'integrità del patrimonio naturale, di biodiversità e storico-culturale dei contesti territoriali."

		<p>Allegato 1 del RA: si accoglie favorevolmente l'inserimento del paesaggio nel quadro di riferimento programmatico; tuttavia il riferimento andrebbe integrato con il riferimento ai Piani di Governo del territorio, ai piani provinciali ed alle banche dati della Sovrintendenza.</p>	<p>L'allegato 1 del RA si concentra sui riferimenti programmatici di livello regionale e sovraordinato, ma si ritiene di evidenziare la rilevanza della pianificazione di livello locale e provinciale o comunque sub-regionale ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità per quanto riguarda i temi energetici, ambientali e paesaggistici.</p>
		<p>Per quanto riguarda l'Allegato 4 "Studio di Incidenza", si rammenta che nella fase di definizione dei singoli interventi va contemplata la verifica preventiva di interesse archeologico. Al punto 4.2.6. per gli impianti idroelettrici vanno inseriti i riferimenti ai fenomeni erosivi del fondo del fiume che possono avere effetti sul patrimonio culturale sommerso.</p>	<p>L'indicazione è stata inserita nel Rapporto Ambientale, nel capitolo 7.11 relativo all'idroelettrico. Lo Studio di incidenza è relativo invece agli aspetti legati alla biodiversità e in particolare alla Rete Natura 2000.</p>
		<p>Vanno salvaguardati le aree ed i parchi archeologici valorizzati.</p>	<p>La salvaguardia discende dall'apposizione di uno specifico vincolo ex d. lgs. 42/2004 – che nelle aree e nei parchi archeologici certamente esiste.</p>

2.2 ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI

Soggetto proponente	PROT. E DATA	Sintesi dei contenuti	Recepimento / Controdeduzioni
Provincia di Bergamo	T1.2022.0088892 del 19/9/2022	<p>L'obiettivo del contributo quello di far emergere temi legati alla pianificazione territoriale e relative implicazioni non strettamente riconducibili ai soli aspetti di efficientamento energetico.</p> <p>Non risulta del tutto chiara la coerenza con quanto affermato nel rapporto ambientale "non vengono posti limiti agli impianti agrovoltai, pur intendendo soddisfare i propri obiettivi prioritariamente in aree non agricole", e l'aggiornamento delle "aree non idonee" (Allegato 13 al PREAC). L'allegato 13 infatti ritiene realizzabili la gran parte degli impianti su area agricola, ed anche il rapporto ambientale ne dichiara l'utilità per contenere i costi dell'energia, pur considerando preferibili le installazioni a tetto (le installazioni al suolo costano il 30% in meno di quelle a tetto).</p> <p>Nel PREAC si dichiara inoltre che nelle aree ritenute più promettenti si studieranno forme di accordo con gli Enti Locali e semplificazione del permitting: si ritiene che questa disposizione ed il minor costo conducano a scegliere sempre le installazioni a terra, con il rischio di incompleta valutazione delle implicazioni e perdita di suolo agricolo. Si richiama la necessità di valutare gli effetti sulla riduzione della produzione agricola, nonché sul paesaggio.</p>	<p>ACCETTATA: nel PREAC la frase "Verrà valutata la necessità di emanare specifiche linee guida o raccomandazioni", in relazione all'agrovoltai, viene sostituita con "Verranno emanate specifiche linee guida o raccomandazioni"</p> <p>CONSIDERAZIONI GENERALI</p> <p>Il PREAC, in quanto programma pluriennale, ha un approccio di tipo programmatico all'evoluzione delle installazioni di impianti fotovoltaici. Sotto questo aspetto, le priorità di installazione sono chiaramente indicate; sono elencate in ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Installazioni a tetto 2. Installazioni in aree "idonee" 3. Installazioni in aree agricole. <p>L'installazione in aree agricole costituisce quindi la terza opzione, mentre sono da preferire gli impianti a tetto e gli impianti collocati in "area idonea".</p> <p>La preferenzialità data agli impianti a tetto ed all'installazione in "aree idonee" si evidenzia sia dal punto di vista autorizzativo (iter più semplice) sia per l'allocazione di eventuali finanziamenti regionali.</p> <p>Eventuali problematiche sito-specifiche, che non rendano opportuna l'installazione di un impianto in una data area, dovranno essere valutate in istruttoria.</p>

		Per tutte queste ragioni sarebbe opportuno anticipare l’emanazione di linee guida per definire le modalità più idonee di applicazione della tecnologia (il PREAC dice che si “valuterà l’opportunità” di emanarle), specificando le colture più adatte ed indagando anche sull’eventuale presenza di serre.	
		<p>Contesta la norma nazionale che considera “idonee” le aree entro i 500 m da aree industriali ed entro 300 m da autostrade, che non valutano la capacità d’uso del suolo agricolo. Se non si intervenisse con linee guida non negoziabili per l’installazione dell’agrovoltaico, si sottovaluterebbero due aspetti: il primo, le opere connesse per il funzionamento degli impianti, il secondo, il danno che può derivare dai cantieri nella fase di installazione dei pannelli.</p> <p>Si evidenzia l’effetto sul consumo di suolo: a parte il fatto che non è chiaro su che scala il consumo andrebbe conteggiato, il PREAC non contiene criteri atti a minimizzare il consumo di suolo.</p> <p>Ricorda che in Lombardia il consumo di suolo ha livelli molto elevati.</p>	<p>Si evidenzia che – sino all’emanazione del decreto attuativo del d.lgs. 199/2021 – Regione Lombardia non può intervenire sulla definizione delle aree idonee, ed anche allora lo strumento di intervento non potrà essere il PREAC ma una legge regionale ad hoc.</p> <p>Si evidenzia altresì che gli impianti fotovoltaici non possono essere considerati “tout court” causa di consumo di suolo al pari della realizzazione di nuove costruzioni o nuove infrastrutture, in quanto non si ha una definitiva impermeabilizzazione del suolo.</p> <p>Si veda in proposito la risposta alla DG Territorio</p>
		<p>Condivide la misura di mitigazione del RA, di dare priorità agli impianti in aree dismesse, cave e aree sottoutilizzate, ma ci vorrebbero ulteriori approfondimenti. Tra questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dare priorità agli impianti agrovoltaici avanzati (LG MITE, giugno 2022) 	<p>Gli impianti agrovoltaici avanzati, così come definiti dalla Linee Guida MITE, non sono necessariamente la soluzione a minore impatto ambientale. Innanzitutto essi richiedono la realizzazione di moduli elevati da terra, che possono creare maggiore interferenza con il paesaggio. In fase di attuazione del PREAC saranno definite specifiche Linee guida regionali, al fine di considerare una progettazione mirata, adeguata, anche in relazione alle altezze massime, e specifica rispetto ai diversi contesti, al fine di evitare soluzioni standardizzate.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Valutare l'installazione rispetto all'attività agricola svolta in ciascun luogo (in particolare per le aree DOP e maggiormente produttive) <p>A tale proposito si potrebbe rendere obbligatorio il requisito E delle Linee Guida MITE, legato alla verifica del recupero della fertilità del suolo, del microclima, della resilienza ai cambiamenti climatici.</p> <p>Contesta l'allegato 13, nella parte in cui si afferma che se gli impianti creano una frammentazione ecologica sono da considerarsi "tecnicamente difficilmente realizzabili", "salvo che in fase istruttoria emerga diversamente". Cita la Carta Costituzionale: l'iniziativa privata non può recare danno alla salute e all'ambiente.</p> <p>Il RA cita i "criteri aggiuntivi" contenuti nelle LG del MITE: i contenuti sono condivisibili ma andrebbero ulteriormente approfonditi specificando i contenuti della relazione agronomica di accompagnamento al progetto e le specifiche attenzioni da adottare per l'integrazione paesaggistica.</p>	<p>L'orientamento generale nel PREAC è quello di procedere in sede progettuale a valutare il grado di frammentazione ecologica dell'area in esame, attraverso una valutazione del rapporto tra la superficie occupabile dall'impianto e la superficie delle aree di connettività del corridoio. L'istruttoria deve valutare la riduzione degli spazi di mobilità faunistica e individuare se tale riduzione inibisce la funzione di connettività per le specie faunistiche o la riduzione di aree vegetate in proporzione tale da comprometterne la conservazione.</p>
		<p>Per quanto riguarda i macro-obiettivi del PREAC, condivide la necessità di ridurre la domanda di persone e merci, promuovere modalità di trasporto a minore impatto, e di potenziare il TPL. Apprezza il richiamo al ruolo regionale nel settore della logistica, che andrebbe urgentemente regolamentato (dal PTR e dal PRMT, ma anche da PRSSC)</p>	<p>Il PREAC condivide la necessità di promuovere la riduzione della domanda e lo sviluppo di mobilità a basso impatto. Non ci sono altri elementi da recepire, per il resto si fa riferimento a piani diversi dal PREAC.</p>

		<p>A pag. 162 del RA si dice che le “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica e di biometano” contengono i criteri di individuazione delle aree non idonee.</p> <p>Ad ogni modo, il PREAC è lo strumento con il quale scegliere le priorità e definire le aree idonee/non idonee.</p>	<p>Si recepisce e si chiarisce il rispettivo paragrafo nel Rapporto Ambientale, poiché le Linee Guida a cui esso fa riferimento si riferiscono alle aree non idonee del precedente PEAR.</p>
		<p>Il PREAC cita le emissioni del settore agricoltura e le misure di limitazione necessarie. Manca tuttavia una strategia “a monte” per ridurre le emissioni, ovvero una limitazione all’insediamento di nuovi allevamenti.</p>	<p>L’allevamento costituisce una attività produttiva, e come tale può essere insediata purchè rispetti tutti gli standard previsti dalla normativa vigente, e purchè non esistano specifici problemi relativi al sito prescelto. In ogni caso le politiche economiche relative alle attività agricole e zootecniche non sono di competenza del PREAC.</p>
Provincia di Brescia	T1.2022.0099217 del 22/9/2022	<p>La ormai diffusa consapevolezza della necessità di mitigazione dei cambiamenti climatici ha indotto Regione Lombardia a rappresentare l’integrazione degli obiettivi energetici e climatici cambiando denominazione al proprio programma, da PEAR a PREAC, programma a lungo termine per la decarbonizzazione del sistema economico.</p> <p>Viene descritta la struttura del PREAC e si pone l’accento sul tema della resilienza, che dovrà andare di pari passo con la decarbonizzazione attraverso la realizzazione di misure ecosystem based.</p> <p>La resilienza dovrà essere perseguita tramite misure di restauro ambientale, di conservazione della biodiversità, di recupero di aree degradate e di gestione sostenibile delle aree agricole e forestali.</p> <p>Gli obiettivi della pianificazione territoriale di recupero delle aree dismesse si</p>	<p>Non chiede variazioni ai contenuti del PREAC</p>

		dovranno allineare con gli obiettivi del PREAC di efficientamento degli edifici.	
		<p>Il PREAC è legato – oltre che alla pianificazione regionale multisettoriale – a livello nazionale al PNACC, ed alla Strategia per la Biodiversità. In linea di massima le misure del PREAC concorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al contenimento dell'inquinamento e della sottrazione d'uso di suolo; • All'aumento del sistema vegetazionale e dei servizi ecosistemici <p>In coerenza con il PTCP vigente.</p>	Non chiede variazioni ai contenuti del PREAC
		<p>Poiché l'agricoltura è indicata tra i maggiori responsabili delle emissioni climalteranti, si auspica che il PREAC determini azioni fattive e congiunte con la PA che si occupa di agricoltura. A titolo di esempio, il diffuso inquinamento agrozootecnico dovrà condurre a misure di condizionalità nel PSR. Il PSR è uno strumento per rendere obbligatorie le buone pratiche e rendere più decise le azioni di greening. Si chiede pertanto che venga esplicitata l'ecocondizionalità delle misure del PSR.</p>	<p>NON RICHIEDE MODIFICHE AL PREAC</p> <p>In questo ciclo di programmazione, la politica agricola comune viene determinata mediante un documento strategico di livello nazionale, il Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PSPAC), che verrà poi declinato a livello regionale. Il piano regionale verrà elaborato una volta definito il piano strategico nazionale. Si rileva comunque che il piano strategico nazionale contiene diverse misure che vanno nella direzione auspicata.</p>
		<p>Si osserva che è necessario integrare le misure previste con la pianificazione energetica e la pianificazione territoriale e urbanistica. In particolare dovrebbe essere evidenziata la necessità e l'urgenza di aumentare gli spazi verdi urbani e periurbani, indicando, ad esempio, un parametro minimo sia quantitativo che temporale che possa essere</p>	<p>Si concorda con l'osservazione. Tra gli obiettivi di sostenibilità considerati è presente anche l'obiettivo "5.7.1. Incrementare le aree verdi, sostenere gli interventi di de-impermeabilizzazione e la forestazione urbana", rispetto al quale sono state valutate le misure del PREAC.</p> <p>L'identificazione di parametri quantitativi relativi alla dotazione di aree verdi non è oggetto del Programma.</p>

		oggettivamente applicato e raggiunto in fase di pianificazione territoriale.	
		Stante l'urgenza di risposta alla necessità di decarbonizzazione, si ritiene che le previsioni di azioni concrete possano essere efficaci, a condizione che il programma renda meno discrezionali le attenzioni da porre alla tutela degli aspetti ambientali.	Il Rapporto Ambientale viene approvato insieme al PREAC ed i suoi contenuti, quali le indicazioni, i criteri e le misure di mitigazione e compensazione, devono essere presi in considerazione nell'attuazione del programma. Stante il livello strategico del Programma, si ritiene che essi debbano essere specificatamente declinati in funzione della fase attuativa.
		Allegato 13: a pag. 46 e seguenti si riporta l'elenco delle Riserve Naturali, tra le quali non risulta presente la R.N. della Rocca, del Sasso e Parco lacuale di Manerba	RECEPITO
Provincia di Lodi	T1.2022.0080165 del 12/9/2022	Le osservazioni si concentrano sull'Allegato 13, in quanto autorità competente al rilascio di autorizzazioni ex d.lgs. 387/03. Vengono citati i 3 differenti profili di criticità indicati, rilevando che è demandato all'autorità competente la "risoluzione" di eventuali criticità. Citando sempre l'Allegato 13, si deduce che possono anche essere indicati profili di criticità che potrebbero condurre ad un esito negativo dell'istruttoria. Alla luce dell'ampio margine interpretativo che questo lascia all'autorità competente, si ritiene necessario che venga chiarito in modo univoco se vi sia l'obbligo da parte dell'autorità competente di autorizzare gli impianti, o se questi abbiano comunque facoltà di diniego.	Si conferma che l'autorità competente ha comunque facoltà di diniego, ove ne ravvisi le condizioni in funzioni delle criticità tecniche e localizzative riscontrate.
		Secondo quanto ricostruito dal documento, le aree si distinguono in: - Idonee ex lege - Idonee: aree di cui all'art. 20, comma 8 del d.lgs. 199/2021	Gli elementi da considerare per le diverse tipologie di tutela sono espresse, per ciascuna tipologia di area, nella tabella relativa agli "obiettivi di tutela". Un eventuale supporto formale all'istruttoria provinciale da parte di altri Enti richiederebbe una modifica di tipo normativo – peraltro l'attuale

		<p>- Aree soggette a cautele: aree indicate nelle tabelle di cui al cap. 7 dell'Allegato 13</p> <p>Metodologicamente parlando, l'obiettivo del documento sarebbe di "indicare gli elementi" su cui si dovrà fondare la valutazione e fungere da "atto di indirizzo" rispetto alle aree più vocate all'allocatione di impianti FER. Tuttavia le indicazioni non risultano codificate: a tale proposito si ritiene imprescindibile che Regione Lombardia espliciti gli elementi da considerare per le diverse tipologie di tutela, prevedendo il supporto formale da parte di Enti competenti laddove il tema esuli dalle competenze della Provincia (p.es.: nel caso di valutazioni sui terreni agricoli o del dissesto idrogeologico).</p>	<p>documento del PREAC non configura variazioni di merito rispetto alle norme previgenti.</p>
		<p>Si ritiene che la definizione di agrivoltaico riportata nel PREAC sia eccessivamente generica; dovrebbero essere ripresi i requisiti di cui alle "Linee Guida" ministeriali in materia. Si ritiene in particolare necessario il rispetto dei requisiti A, B e D2. Con riferimento ai criteri localizzativi di cui al paragrafo 7, si prende a riferimento il paragrafo dedicato alle "AREE AGRICOLE DI PARTICOLARE QUALITA' E TIPICITA', DA SPECIFICHE CATEGORIE AGRICOLE"</p> <p>Impianti fotovoltaici flottanti in area di cava: non sembra specificamente trattato, mentre la normativa nazionale sta evolvendo nella direzione di disciplinare tali tipologie. Si ritiene necessario che anche la normativa regionale definisca i casi di</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Il tema dell'agrivoltaico verrà ripreso in occasione dell'emanazione delle Linee Guida Regionali in materia.</p> <p>Il fotovoltaico flottante non è esplicitamente menzionato, ma è previsto nell'ambito degli impianti da realizzarsi in aree di cava. Si è provveduto a darne esplicito riferimento nell'Allegato 13.</p> <p>Nell'allegato 13 viene infine inserito uno specifico riferimento agli ambiti di cava, in raccordo con la l.r. 20/2021.</p>

		compatibilità del fotovoltaico (a terra o flottante) con le attività di cava.	
		Si ritiene che tali tipologie progettuali debbano trovare collocazione anche nell'Analisi di contesto (Allegato 2 al Rapporto Ambientale)	Nel Rapporto Ambientale è stato inserito un box dedicato agli impianti fotovoltaici flottanti.
Città Metropolitana di Milano	T1.2022.0098910 del 22/9/2022	<p>1. CMM comprende l'attenzione che la materia energetica richiede in questo particolare momento storico ed economico e riferisce che risulta necessario ottimizzare e quindi semplificare i momenti di raccolta delle informazioni ambientali; manifestano l'esistenza di numerose e complesse banche dati, archivi che per contenuti spesso molto codificati, settoriali e dettagliati che diventano inutilizzabili e soprattutto poco confrontabili e quindi fruibili. Per quanto di stretta competenza inoltre sottolineano l'importanza che verrà ad assumere il Catasto regionale delle cave cessate che rientreranno correttamente tra le aree prioritarie per la localizzazione degli impianti fotovoltaici sia a terra che in acqua e CMM non dispone da alcuni anni di questo strumento poiché oggetto di revisione "informatica" da parte di Regione Lombardia. Essendo inoltre in corso di stesura il Regolamento regionale per la codifica dei contenuti e delle modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto auspicano una ottimizzazione dei contenuti e dei flussi informativi; e</p>	<p>1. L'OSSERVAZIONE NON RICHIEDE INTEGRAZIONI AL PREAC, CHE NON TRATTA L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE OGGETTO DI SUCCESSIVA LEGGE REGIONALE</p> <p>I criteri per l'aggiornamento del catasto relativo alle "Cave attive e cave cessate" risultano definiti con dgr 5709/2021. Attualmente è in fase di predisposizione l'applicativo, che dovrebbe essere reso disponibile entro l'anno.</p> <p>2- ACCOLTA</p> <p>Al PREAC nella misura sugli impianti fotovoltaici a terra viene aggiunta la seguente frase: "Ove necessario, specifici momenti di confronto e tavoli di lavoro potranno essere attivati anche su tecnologie diverse dal fotovoltaico (p.es.: le pompe di calore, come richiesto dalla Città Metropolitana di Milano nell'ambito del percorso di consultazione del PREAC)</p>

		<p>inoltre ribadiscono l'importanza a tutti i soggetti che operano sul territorio di contribuire in maniera costruttiva al suo costante aggiornamento.</p> <p>2. inoltre, si segnala l'opportunità di un approfondimento in merito agli impianti geotermici a pompa di calore. Essi sono concentrati in particolare nell'area urbana di Milano, dove il loro utilizzo riguarda anche grandi interventi di rigenerazione urbana e può comportare la necessità di cautele in ordine a differenti aspetti, tra i quali il dimensionamento degli impianti, l'interferenza con altri impianti e infrastrutture, problematiche di recapito degli scarichi, bilancio idrico ecc. Si chiede una rivalutazione della DGR X-6203/2017 per quanto riguarda gli aspetti relativi allo scarico in falda. Rimanda ad una loro pubblicazione per maggiori approfondimenti.</p>	
Provincia di Varese	T1.2022.0103843 del 27/9/2022	RA: si condividono le misure di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica; la riqualificazione è da preferire rispetto alla costruzione di nuovi edifici. Sono quindi preferibili gli interventi in area urbana, ferme restando le prescrizioni paesaggistiche.	L'osservazione è coerente con il PREAC e con il Rapporto Ambientale.
		Si condivide altresì la riqualificazione di edifici più vetusti; si ritiene tuttavia che non ci si dovrebbe limitare agli edifici pubblici, ma anche agli edifici privati di	<p>ACCOLTA</p> <p>La suddivisione tra edifici pubblici e privati dipende essenzialmente dalle fonti di finanziamento utilizzabili per la ristrutturazione; alcune fonti, in</p>

		dimensioni rilevanti (palestre, centri sportivi, grandi e medie strutture di vendita.	particolare regionali (p.es.: fondi PR FESR, Piano Lombardia) sono dedicate agli edifici pubblici. Questo non significa che nell'ambito degli edifici privati non si possano costruire politiche mirate ad incentivare in particolare la ristrutturazione delle categorie indicate. Nella misura dedicata all'edilizia privata viene perciò aggiunta la frase: "Specifiche politiche potrebbero essere dedicate agli edifici di dimensioni più rilevanti, quali centri sportivi, grandi e medie strutture di vendita, soprattutto se di scarsa qualità energetica".
		Per gli impianti fotovoltaici è preferibile la collocazione a tetto; la collocazione a terra è più critica in relazione a consumo di suolo, tutela del paesaggio, dell'agricoltura e della biodiversità. Anche la localizzazione degli impianti a biomassa andrà valutata in relazione agli ambiti tutelati ed all'incidenza sul paesaggio.	L'osservazione è coerente con il PREAC e con il Rapporto Ambientale.
		Fermo restando che ogni impianto sarà valutato caso per caso, si ritiene opportuno richiamare la coerenza con la pianificazione di scala vasta (regionale e provinciale).	Nell'allegato 1 del RA, che si concentra sui riferimenti programmatici di livello regionale e sovraordinato, è stata evidenziata la rilevanza della pianificazione di livello locale e provinciale o comunque sub-regionale ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità per quanto riguarda i temi energetici, ambientali e paesaggistici.
		<u>Osservazioni all'allegato 13</u> Al paragrafo 5 vengono indicati tre diversi di criticità: è evidente che gli impianti indicati come "difficilmente realizzabili" hanno alta probabilità di un esito istruttorio negativo: sarebbe preferibile a questo punto introdurre dei criteri escludenti.	La recente giurisprudenza in materia (Sentenza Corte Costituzionale 177/2021) è chiara nel dichiarare illegittima l'introduzione di criteri escludenti
		Agricoltura. Il territorio regionale è suddiviso in due sottocategorie: aree con produzioni di particolare tipicità/qualità e restanti aree, a loro volta suddivise in aree soggette a specifici usi del suolo e restanti	PARZIALMENTE ACCOLTA I prati permanenti e le marcite sono stati inclusi nella categoria B1

		<p>aree. La riduzione delle aree agricole al solo loro ruolo produttivo non tiene conto dei loro molteplici ruoli, in termini di presidio paesaggistico ambientale e contrasto ai fenomeni di conurbazione.</p> <p>Si propone di riconoscere anche prati e pascoli come “aree soggette a specifici usi del suolo”. Condividendo quanto indicato in termini di preferenza per suoli a basso valore agricolo, si chiede se non sia preferibile utilizzare criteri escludenti.</p>	
		<p>Rispetto alla definizione di “aree idonee” data alle “cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale”, si ritiene che tale priorità sia condivisibile.</p> <p>Servirebbe tuttavia un chiarimento sulle cave in attività o con progetti di recupero approvati.</p> <p>Questo anche perché con l’approvazione del PREAC viene meno la norma di settore (l.r. 20/2021), che prevede che venga acquisito il parere di compatibilità dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione estrattiva, in relazione alle attività estrattive e ad eventuali progetti di recupero già esistenti.</p> <p>Si ritiene opportuno confermare la necessità di verifica di compatibilità con le attività estrattive in essere e, in merito al recupero, se sia una diversa definizione delle fasi di recupero o un mutamento della destinazione finale dell’area. In questo ultimo caso si evidenzia che il recupero è garanzia della sostenibilità dell’attività,</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Nel paragrafo 5. dell’Allegato 13 viene inserita una specifica trattazione sulle cave.</p> <p>Per le cave con attività estrattiva in corso si applica l’art. 28, comma 14, della l.r. 20/2021 che ha una validità definitiva ed indipendente dall’approvazione del PREAC.</p> <p>Per le cave con recupero finale pianificato a superficie agricola e recuperate ad uso agricolo si applica l’art. 28, comma 12, della l.r. 20/2021.</p> <p>Per le cave cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale si applica l’art. 31 del D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021.</p>

		valutata in VAS, e che tiene conto della normativa che ha specifiche previsioni per le attività di recupero (dgr su aree protette, previsioni PTR per la riduzione del consumo di suolo).	
		<p>Reti ecologiche e biodiversità</p> <p>La scala pianificatoria e l'assenza di precise localizzazioni non consente di esprimere un parere di merito sulle potenziali interferenze.</p> <p>Gli obiettivi del PREAC sono declinati in 17 misure, sia materiali che immateriali. Per le misure materiali, è opportuno prevedere misure di mitigazione che prevengano/contengano gli effetti negativi sulla RER e sulla rete ecologia provinciale e comunale.</p> <p>Innanzitutto si chiede di mantenere il riferimento oltre che alla REC anche alla RER, che non necessariamente è ripresa dalla REC.</p>	Lo Studio di incidenza fa riferimento agli impatti del PREAC rispetto ai siti Natura 2000 e sono considerati anche gli aspetti di connettività in relazione alla rete ecologica.
		In relazione agli impianti "realizzabili con criticità" chiede di chiarire se nel caso di non completo superamento delle criticità sia possibile negare l'autorizzazione.	Nel caso di mancato superamento delle criticità l'autorizzazione può essere negata.
		Diversamente da quanto indicato nel Piano, gli impianti comportanti consumo di suolo all'interno della rete ecologica dovrebbero essere riclassificati come "difficilmente realizzabili", in relazione agli effetti di frammentazione delle direttrici ecologiche. Andrebbero in particolare tutelati i varchi, in quanto restringimenti delle reti in opposizione all'urbanizzato.	Per i varchi da deframmentare l'orientamento è di introdurre nel PREAC un grado di "tecnicamente difficilmente realizzabile" per gli impianti che intacchino i varchi residuali la cui occlusione completerebbe l'effetto barriera nei confronti dei flussi rilevanti per la funzionalità dell'ecosistema. Per i varchi da mantenere diventa importante individuare se gli impianti di produzione di energia riducono l'ampiezza del varco determinando punti di conflitto con porzioni del varco già occluse da ambiti di trasformazione del suolo, in quanto si determina una ulteriore riduzione dell'ampiezza del varco.

		Per gli interventi in unità primarie e unità sensibili della RER, si ritiene opportuno che venga dimostrata l'esistenza di alternative a minore impatto.	
		Nelle aree della RER con livelli di biodiversità medio-alti ci si dovrebbe orientare all'efficientamento degli impianti esistenti o alla realizzazione su tetti di fabbricati esistenti, oppure in aree degradate qualora i proponenti si facciano carico della ricucitura del sistema degli spazi aperti.	Poiché il principio è quello di considerare anche le aree tutelate come possibile sede di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il documento si è concentrato sull'individuazione del grado di realizzabilità di un impianto, indicando gli elementi progettuali che vanno valutati nell'iter autorizzativo al fine di superare le criticità. Altra cosa è invece introdurre degli indirizzi che indichino quali priorità nella realizzazione degli impianti. Su tale aspetto è il documento di Piano che indica la priorità nella realizzazione di impianti su o entro edifici prima di realizzarne al suolo.
Comunità Montana Triangolo Lariano	T1.2022.0100038 del 23/9/2022	3. Nessun osservazione/contributo	
Comune di Zanica	T1.2022. 0075862 del 7/9/2022	Il consumo di suolo appare poco considerato: si auspica un maggiore indirizzo verso il riutilizzo di aree dismesse e l'annullamento del consumo di suolo, i cui impatti possono essere rilevanti in relazione al PREAC.	Al tema del consumo di suolo in Regione Lombardia è dedicato uno specifico capitolo del Rapporto ambientale (cap. 5.3) e dell'analisi di contesto (allegato 2 del Rapporto ambientale). Sono inoltre stati approfonditi gli aspetti specifici di valutazione che mettono in evidenza il grado di coerenza delle misure messe in campo dal PREAC rispetto agli obiettivi delle politiche regionali (cap. 8.2). Peraltro le priorità indicate nell'insediamento degli impianti fotovoltaici (1) fotovoltaico a tetto; 2) fotovoltaico in aree degradate; 3) fotovoltaico in aree agricole) tengono conto di questa tematica. Si fa infine presente che l'installazione di un impianto fotovoltaico non costituisce un consumo di suolo permanente – si veda quanto già risposto all'osservazione formulata dalla DG Territorio.
		In merito a trasporti e infrastrutture si ritiene poco lungimirante la costruzione di nuove infrastrutture prevista nella bassa bergamasca (ma il concetto è applicabile ad altre aree). In particolare la costruzione dell'autostrada Bergamo – Treviglio appare in netto contrasto con gli obiettivi del	Il PREAC è un atto di tipo programmatico, da cui esula la realizzazione delle singole infrastrutture (peraltro di competenza del Piano Regionale per la Mobilità ed i Trasporti). Il Programma condivide l'importanza e la strategicità del TPL e evidenzia l'importanza che l'eventuale potenziamento della rete stradale e autostradale venga sempre accompagnato da politiche specifiche per evitare l'attrazione di viaggi da altri modi e/o generazione di nuova domanda.

		Programma. Maggiore importanza e strategicità si dovrebbe porre nel trasporto pubblico locale.	
		Gli impianti fotovoltaici al suolo e agrivoltaico comportano una forte perdita di suolo e di qualità paesaggistica: il loro impatto non appare adeguatamente preso in considerazione. Appare assolutamente di maggiore convenienza l'installazione su superfici già impermeabilizzate. Qualora non sia possibile operare in tal senso, si ritiene doveroso considerare almeno la qualità dei terreni, escludendo quelli a maggiore fertilità.	L'impostazione del PREAC è che si debba dare priorità all'installazione del fotovoltaico a tetto, o in seconda battuta in aree degradate; l'installazione nelle altre aree è considerata solo come terza opzione. Si rimanda in proposito alla risposta alla DG Territorio.
		Un settore poco attenzionato per lo stoccaggio della CO2 è costituito dal suolo e la sua corretta gestione agronomica. Si suggerisce l'interazione con il Piano di Sviluppo Rurale per l'attivazione di misure ad hoc.	In questo ciclo di programmazione, la politica agricola comune viene determinata mediante un documento strategico di livello nazionale, il Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PSPAC), che verrà poi declinato a livello regionale. Il piano regionale verrà elaborato una volta definito il piano strategico nazionale. Si rileva comunque che il PSPAC attualmente in fase di VAS dedica 10,7 MLD di euro ad interventi con finalità climatico-ambientali, che vanno nella direzione auspicata dall'osservazione.
Comune di Lodi	T1.2022.0103441 del 26/9/2022	1. Apprezza gli obiettivi fissati nel PREAC. Ponendo la riflessione sul fatto che gli scenari climatici considerati, RCP8.5 e RCP4.5, prevedano incrementi di temperature molto superiori degli obiettivi dell'accordo di Parigi, a cui il PREAC intende allinearsi, viene richiesto anche di valutare uno scenario climatico a minori emissioni (ad esempio gli scenari RCP2.6 o SSP1-1.9 utilizzati nel Quinto e Sesto rapporto IPCC), mostrando i vantaggi anche a scala regionale del raggiungimento di questo	1. Per le proiezioni climatiche è stato usato un ensemble di 5 modelli bias-adjusted disponibili attraverso il progetto CORDEX, scegliendo scenari sovrapponibili, tra cui non comparivano al momento delle analisi quelli menzionati. ARPA si impegna ad aggiornare le elaborazioni nel momento in cui tali scenari saranno disponibili. 2. L'osservazione sui benefici climatici non è accoglibile, non essendo possibile simulare gli scenari relativi (si veda la risposta al punto 1.) 3. I benefici sulle emissioni inquinanti sono mostrati nel rapporto ambientale. La valutazione dei potenziali effetti sulla qualità dell'aria risulterebbe un approfondimento troppo spinto per il PREAC, ma potrebbe essere di interesse in sede di aggiornamento del PRIA. 4. ACCOLTA

		<p>scenario rispetto agli scenari RCP 4.5 e RCP8.5.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mentre il PREAC valuta in modo esaustivo i potenziali impatti dell'implementazione delle misure previste, chiedono di esplicitare meglio, anche nel sommario non tecnico, l'entità degli impatti evitati – legati alle variazioni climatiche – nel caso venissero invece raggiunte le riduzioni delle emissioni a scala globale previste nello scenario più ambizioso, con minori emissioni 3. Si chiede di mostrare, come elemento di supporto al PREAC stesso alcuni benefici di una decarbonizzazione molto spinta che dipendono dalle riduzioni dell'uso dei combustibili fossili che avvengono a scala regionale, ad esempio quelli sulla qualità dell'aria. 4. Si chiede di citare anche nel documento di sintesi del PREAC i benefici dell'implementazione delle misure del PREAC sulla riduzione delle emissioni di PM10 e NOx (da 29% a 47% per PM10 e da 23% a 33% per NOx) illustrati nel rapporto ambientale (cap 8.1.1-8.1.2). 5. Si chiede anche una valutazione modellistica dell'effetto di queste riduzioni sulla qualità dell'aria (per PM10 e NO2) e sulla minore mortalità e morbilità per inquinamento dell'aria, ipotizzando misure al contorno – da parte di altre regioni – simili o non troppo diverse da quelle lombarde. 	<p>Nell'Executive summary viene aggiunta la seguente frase: "Come più compiutamente illustrato nel rapporto ambientale, gli interventi previsti sono associati anche a rilevanti riduzioni delle emissioni inquinanti: del 47% rispetto all'anno 2019 per il PM₁₀ e del 33% rispetto all'anno 2019 per l'Nox."</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Si veda la risposta al punto 3. 6. La strategia di sviluppo delle filiere strategiche lombarde è delineato nella Strategia S3, cui fa riferimento la misura M13 del PREAC. Nell'ambito della strategia sono comprese anche le filiere di efficientamento energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Il PREAC ha inoltre introdotto le tematiche delle filiere di riciclo (in particolare per pannelli fotovoltaici e batterie) – si veda la misura M10. 7. Lo scenario energetico attuale è stato considerato troppo fluido per definire degli obiettivi intermedi di implementazione. Viceversa la scelta operata è stata quella di sottoporre a continuo monitoraggio il PREAC, provvedendo ove necessario al suo riorientamento. 8. Si ritiene che il ruolo degli Enti Locali sia sempre evidenziato nel PREAC, all'interno delle singole misure di intervento. A titolo esemplificativo, si cita la misura sul fotovoltaico: ai Comuni spetta il censimento delle proprie superfici idonee ad ospitare impianti fotovoltaici (l.r. 6/2022); sono previste azioni informative e formative a loro favore; specifici fondi sono allocati a favore degli Enti Locali nell'ambito del POR FESR. 9. La Tabella 24 delinea le risorse al momento disponibili per l'attuazione del PREAC; per quanto riguarda le risorse regionali si fa attualmente riferimento al PR – FESR, cui si aggiungeranno certamente parte delle risorse della nuova PAC.
--	--	---	---

		<p>6. Sottolineando che il PREAC delinea un ruolo cruciale per la Lombardia dell'energia fotovoltaica e le pompe di calore, viene richiesto di definire meglio e in modo più esteso come Regione Lombardia intenda operare per costruire filiere efficienti e competitive per queste due tecnologie chiave, sviluppando ulteriormente possibili sinergie e possibilità di sviluppo di queste opzioni.</p> <p>7. Si chiede di esplicitare meglio il percorso per raggiungere gli obiettivi fissati nel PREAC, in particolare le tappe con cui la Regione intende raggiungere gli ambiziosi obiettivi definiti nel PREAC, indicando ad esempio degli indicatori o dei "milestone" che permettono di valutare nel tempo il livello di implementazione del PREAC, almeno per le linee di azioni principali, ossia per le tecnologie che saranno strategiche nello scenario PREAC 2030.</p> <p>8. Si chiede di esplicitare meglio i compiti dei diversi soggetti, pubblici e privati. In particolare, andrebbero meglio delineate le azioni a scala comunale, le modalità di coinvolgimento dei Comuni, in particolare per lo sviluppo delle tecnologie più importanti delineate dal PREAC (fotovoltaico, pompe di calore) o per l'efficientamento degli edifici pubblici. Sia per quanto riguarda azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche del PREAC, sia sul ruolo dei</p>	
--	--	---	--

		<p>Comuni nell'implementazione concreta delle misure previste.</p> <p>9. Si chiede di meglio delineare le risorse che Regione Lombardia ritiene necessarie per l'implementazione delle misure previste dal PREAC, definendo almeno in linea di massima le risorse che Regione Lombardia intenderà mettere a disposizione sulle principali linee di azione.</p>	
Comune di Milano	T1.2022.0115053 del 30/9/2022	<p>Sulla tematica- Efficientamento dell'edilizia privata" del Programma Regionale, Il Comune di Milano condivide la ".. eventuale definizione di regole affinché [gli esercenti commerciali] non mantengano le porte degli esercizi costantemente aperte, così da evitare dispersione termica" (pag. 189 del Programma) in quanto già cogente nel regolamento comunale e eventuali regole regionali finalizzate al contenimento della dispersione termica da parte degli edifici commerciali, contribuirebbe positivamente al conseguimento dell'obiettivo.</p>	CONGRUENTE COL PREAC
		<p>Sulla tematica "M6 - Sviluppo delle biomasse legnose" del Documento di Piano, ritengono un obiettivo troppo poco ambizioso il rispetto dei ".. limiti più restrittivi – 5 stelle ed emissioni inferiori ai 15 mg/Nm³ – nelle aree site sotto i 300 m di altitudine". Questo Perché nella città di Milano non sono ancora rispettati i limiti né per il PM10 né per il biossido d'azoto. Inoltre, viene sottolineato che il 95% degli impianti termici civili è alimentato a gas</p>	<p>Si fa presente che la DGR 5360/21 ha già previsto restrizioni rispetto all'accordo di bacino padano per quanto riguarda le installazioni di nuovi impianti termici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 15/10/22, nei comuni sotto i 300 m s.l.m., gli impianti con potenze al focolare superiori a 35 kW (quelli condominiali hanno generalmente potenze superiori a queste) devono avere emissioni non superiori a 15 mg/Nm³: • A decorrere dal 15.10.2024, l'installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> a) Nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non

	<p>naturale caratterizzato da basse emissioni. Viene posta l'attenzione che una caldaia a biomassa solida 5 stelle di taglia condominiale che rispetta il limite di 15 mg/Nm³ (al 13% di O₂ residuo) per le polveri è caratterizzata da un'emissione specifica di circa 10 g/GJ, ovvero quasi due ordini di grandezza superiore a quella del gas metano. Dunque, la criticità del "potenziale aumento delle emissioni di PM₁₀ .. legato alla produzione di calore da impianti a biomassa a legnosa" non è legata esclusivamente "all'ambito montano e pedemontano ", come riportato a pag. 94 della Proposta di Rapporto Ambientale).</p> <p>Inoltre non viene fatto alcun riferimento agli ossidi di azoto. Chiedono alla regione che, almeno per le aree ove i limiti normativi sulla qualità dell'aria non sono rispettati, si dovrebbe procedere:</p> <p>a) all'introduzione di limiti alle emissioni più stringenti di quelli definiti dal DM 186/2017 (per esempio, per quanto riguarda le polveri atmosferiche le tecnologie di combustione per caldaie di taglia condominiale sono pronte per rispettare un limite emissivo almeno pari a 5 mg/Nm³ e, a breve, possono, dunque, rispettare un limite di 2,5 mg/Nm³);</p> <p>b) alla definizione di regole per l'utilizzo di biomassa di filiera o a "chilometro zero", al fine anche di minimizzare le emissioni atmosferiche indotte dalle attività di preparazione del combustibile e di fornitura all'utente finale.</p>	<p>superiori a 20 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;</p> <p>b) Nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³ ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017.</p> <p>Per l'installazione di nuovi impianti con potenze al focolare superiori a 35 kW, i requisiti di cui al punto b) si applicano a decorrere dal 15.10.2022.</p> <p>In fase di revisione del PRIA, potrà comunque essere valutata la fattibilità di rendere più stringenti i suddetti limiti emissivi.</p> <p>Si precisa in generale, relativamente all'incidenza di tali tipologie di impianti, che secondo i dati Curit 2021 le caldaie sono solo il 5,7% circa degli impianti a biomassa; anche i dati sulla potenza installata indicano che la potenza installata in impianti di taglia fino a 35 kW copre quasi l'89% della potenza complessiva installata in Lombardia.</p> <p>b) Il Rapporto Ambientale del PREAC, rispetto alle biomasse legnose, già prevede fra i criteri di mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dare priorità alla realizzazione di impianti che prevedono l'approvvigionamento di biomasse locali, in quanto l'approvvigionamento da lunga distanza comporta costi elevati di trasporto, con i relativi impatti ambientali, in termini di inquinamento atmosferico, con rischio di vanificare gli effetti ambientali positivi e il risparmio energetico conseguito. <p>Rispetto alla formulazione di regole, se intese come divieti o altre forme anche fiscali di differenziazione fra prodotti in base alla loro origine, nelle specifiche valutazioni di tali casi sarà necessario tenere conto che potrebbe sussistere un contrasto con il principio di libera circolazione delle merci.</p>
--	--	---

		<p>Per quanto concerne la mobilità elettrica, a pag. 100 della Proposta di Rapporto Ambientale si riporta che le emissioni di particolato dovute allo sfregamento e consumo di freni, pneumatici e asfalto possono essere maggiori per le auto elettriche o ibride a causa del maggior peso del veicolo.</p> <p>Si osserva che, dato che i veicoli elettrici, sfruttando il recupero di energia in frenata, utilizzano molto meno i freni ad azione meccanica, in realtà in ambito urbano, con regime di frequenti stop-and-go, il loro uso dovrebbe risultare moderatamente positivo anche dal punto di vista delle emissioni complessive di polveri da attrito.</p>	Si è provveduto ad integrare il testo in considerazione dell'osservazione.
Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia	T1.2022.0074626 del 7/9/2022	<p>Enfatizza il ruolo dei consorzi di bonifica nel riuso e tutela delle acque nel settore agricolo, mettendone in evidenza il ruolo di gestori efficienti della risorsa. Evidenzia altresì il ruolo di produttore di servizi ecosistemici derivante dall'irrigazione, anche rispetto al rimpinguimento delle falde e rispetto alla biodiversità, evidenziando ad esempio la promozione delle tecniche di risaia in sommersione nell'area della Lomellina.</p> <p>Mette in evidenza l'importanza di un intervento di regolazione dell'irrigazione anche rispetto agli scenari climatici previsti. Ricorda l'entrata in vigore delle norme sul Deflusso Ecologico in sostituzione del</p>	Si concorda con i contenuti dell'osservazione, che fornisce contributi che vengono integrati nel Rapporto Ambientale e nel relativo Allegato 2 Analisi di contesto.

		Deflusso Minimo Vitale, e ritiene che questo andrebbe applicato anche ai canali irrigui. Chiede infine che il PREAC tenga conto del Piano Comprensoriale di Bonifica, attualmente adottato (www.estsesia.it)	
Consorzio Est Ticino Villoresi	T1.2022.0103587 del 26/9/2022	Il parere esprime una condivisione di massima del Piano, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità ambientale, tutela della risorsa idrica e contenimento del consumo di suolo. Rileva tuttavia che in tema di impianti idroelettrici debba esserci una netta distinzione tra impianti da realizzare su canali irrigui e impianti da realizzare su corsi d'acqua naturali. I secondi sono associati da notevoli impatti, mentre i primi sarebbero da incentivare perché consentono un utilizzo plurimo della risorsa acqua. Si prende atto che il PREAC considera uno sviluppo modesto della risorsa idroelettrica, in quanto fa riferimento solo al potenziamento dei bacini montani. Si richiama l'attenzione sulle potenzialità del "mini e microidroelettrico" per il potenziamento del settore.	Accolta l'introduzione della differenziazione tra impianti da realizzare su corsi d'acqua naturali e artificiali
		Per quanto riguarda il tema delle biomasse, si ritiene opportuno un maggiore impulso alla biomassa che infesta le sponde dei canali in gestione.	L'analisi delle risorse disponibili, tra cui la biomassa, ha privilegiato il miglior dettaglio possibile. Per tale risorsa, è stata considerata anche la possibilità di recupero di scarti.
		Infine, per i nostri edifici e per la gestione irrigua si ritiene opportuno considerare FER diverse dal fotovoltaico.	Osservazione molto specifica; non richiede integrazioni al PREAC che è un atto pianificatorio di ordine generale
ANCI Lombardia	T1.2022.0101103 del 24/9/2022	ANCI Lombardia rileva che per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi	ACCOLTA

		regionali, non c'è adeguata formazione tecnica nella maggior parte dei comuni e quindi sono necessari strumenti di pianificazione efficace e di centri di competenza.	<p>Nel paragrafo "I segnali dell'IPCC e il ruolo delle nuove generazioni" viene aggiunto il seguente paragrafo:</p> <p><i>"Per la concreta attuazione delle azioni del PREAC sarà inoltre necessario attuare una campagna di formazione/informazione per i tecnici comunali. Il centro di competenza sulle CER svolgerà questo servizio per lo sviluppo delle comunità energetiche.</i></p> <p><i>Ulteriori temi da approfondire potranno riguardare ad esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Aggiornamento sulle semplificazioni all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili;</i> • <i>Aggiornamento normativo e PPP;</i> • <i>Aggiornamento tecnico/tecnologico su impiantistica e soluzioni per efficientamento energetico;</i> • <i>Approfondimento sui sistemi di gestione per l'energia."</i>
		Riduzione dei consumi: sul tema viene sottolineata una scarsa indicazione nel PREAC in merito alla necessità di distinguere i consumi energetici tra quelli essenziali e quelli non indispensabili così da poter svolgere azioni dirette a sconsigliare/penalizzare comportamenti che inutilmente o poco utilmente consumano energia.	<p>NON ACCOLTA</p> <p>Il PREAC è un atto di tipo programmatico, che indica tra le sue priorità l'informazione dei cittadini e delle imprese in merito alle azioni che potrebbero intraprendere per il risparmio energetico. Le indicazioni concrete non possono tuttavia essere contenute nel PREAC, costituiranno i contenuti delle campagne di comunicazione.</p>
		Teleriscaldamento: viene richiesto di intensificare l'azione di sostegno allo sviluppo del teleriscaldamento, promuovendone la realizzazione in luogo delle reti distributive del gas (eventualmente impedendo la metanizzazione) laddove il contesto lo renda economicamente sostenibile o ambientalmente integrabile (contesti urbani/aree montane). Inoltre il teleriscaldamento ha subito una serie di ingiustificate penalizzazioni nelle decisioni assunte dal governo in materia energetica	<p>CONGRUENTE CON IL PREAC</p> <p>Il PREAC prevede di intensificare l'azione a favore del teleriscaldamento; vengono inoltre citati i provvedimenti nazionali che lo hanno sfavorito (e sui quali evidentemente Regione Lombardia non ha potere di intervento)</p>

		(esclusione dalla riduzione dell'IVA sui consumi, esclusione dai benefici del "superbonus") che devono essere rimosse per favorirne lo sviluppo.	
		Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): ANCI Lombardia conferma la propria disponibilità a collaborare nella costituzione di un centro di competenza specifico per le CER a partecipazione comunale che, benché preferibili da punto di vista ideale, richiedono attenzioni specifiche per la presenza di un ente pubblico e rifuggono da modellizzazioni precostituite.	ACCOLTA Nella misura "PROMOZIONE DELLE COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE" viene aggiunta la seguente frase: <i>"In questo contesto Regione Lombardia, anche attraverso il soggetto CERL, attiverà forme di confronto e dialogo con enti territoriali (quale ad esempio ANCI) ed altri enti nazionali (GSE, RSE, ENEA)"</i>
		Agricoltura: viene condivisa l'attenzione all'uso di biomasse di origine agricola o forestale per produzione di calore o biometano, sottolineando che quest'ultima deve ricevere il maggior apporto dall'agricoltura, mentre ritengono che il cosiddetto "agrivoltaico" introduca un elemento distorsivo che, potrebbe trasformare le aziende agricole in imprese a prevalente reddito energetico, con pesanti impatti sia sull'ambiente e il paesaggio sia sulla fisionomia dell'imprenditorialità agricola	NON ACCOLTA Il PREAC non preclude la realizzazione di campi agrivoltaici, ma definisce una priorità che vede prima di tutto il fotovoltaico su copertura come quello su cui puntare maggiormente. Anche dal punto di vista quantitativo lo scenario del PREAC sul fotovoltaico vede preponderante la potenza installabile su copertura. Coerentemente con gli orientamenti dello Stato non si considera attuabile una programmazione che dinieghi la possibilità di un imprenditore agricolo di ricorrere alla tecnologia agrivoltaica.
		Mobilità e trasporti: sul tema viene richiesto da parte di Regione Lombardia il rilancio del trasporto pubblico su gomma e su ferro e l'impiego di mezzi alimentati da motorizzazioni a bassa emissione aggiunge un ulteriore contributo; va data grande attenzione sul recupero della fiducia dei passeggeri nell'efficienza e nella sicurezza integrata dei mezzi pubblici.	CONGRUENTE CON IL PREAC/ACCOLTA L'enfasi sul trasporto pubblico e sulle motorizzazioni a bassa emissione è congruente con il PREAC. Nella scheda M.8 che tratta l'argomento viene aggiunta la frase: <i>"Essenziale sarà il recupero della fiducia nella sicurezza del trasporto pubblico locale a valle del periodo COVID."</i>

		<p>Idroelettrico: viene segnalata la possibilità di avvalersi di piccoli impianti idroelettrici, talvolta abbandonati, lungo i corsi d'acqua minori e le canalizzazioni, soprattutto in aree di pianura irrigua.</p>	<p>I margini di aumento del potenziale da idroelettrico sono limitati. Lo sfruttamento della risorsa idrica deve tener conto della necessità di mantenere e o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, a tal fine sono state predisposte a livello nazionale le Direttive Derivazioni e Deflusso Ecologico che limitano la diffusione di nuovi impianti. Per la realizzazione di impianti lungo canali o acquedotti senza prelievo di nuova risorsa idrica dai corpi idrici vi sono già delle procedure semplificate (art. 166 dlgs 152/2006), restano comunque da rispettare le normative discendenti dal codice civile.</p>
		<p>Economia circolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> viene richiesto che Regione Lombardia definisca rapidamente una strategia di sostegno alla creazione della filiera di recupero di impianti fotovoltaici. Per quanto invece riguarda l'impiego dei CSS nei cementifici, ANCI Lombardia considera accettabile solo se essa risiede strettamente nella logica di una chiusura del ciclo dei rifiuti provenienti dalla sola Lombardia; e si pone l'attenzione su una più stretta regolamentazione dei livelli di emissione dei cementifici che oggi sono sensibilmente superiori a quelle fissate per gli inceneritori. 	<ol style="list-style-type: none"> Non richiede modifiche al PREAC, che già prevede la creazione di una filiera di recupero dei pannelli fotovoltaici Riguardo alla richiesta di prevedere una più stretta regolamentazione dei livelli emissivi dei cementifici si rileva che: <ul style="list-style-type: none"> la produzione di cemento, in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 t/giorno o con altri forni aventi capacità di produzione superiore alle 50 t/giorno, è soggetta alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); pertanto, i valori limite alle emissioni in atmosfera prescritti per le emissioni derivanti da tali impianti sono definiti, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, sulla base del pertinente documento comunitario che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) [nel caso specifico si tratta della Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013]; nella Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 sulle BAT Conclusions per l'industria del cemento, sono previste diverse BAT inerenti all'utilizzo dei rifiuti in sostituzione di materie prime e/o combustibili fossili, con risparmio di risorse naturali; tra queste si citano la BAT 11, che individua una serie di tecniche sul controllo della qualità dei rifiuti per ridurre le emissioni e la BAT 12 finalizzata a garantire un trattamento adeguato dei rifiuti da utilizzare come combustibile e/o materie prime nel forno;

			<ul style="list-style-type: none"> - i forni per la produzione di cemento che utilizzano rifiuti come combustibili sono altresì soggetti all'applicazione delle disposizioni e dei specifici valori limite alle emissioni previsti al Titolo III-bis "Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti" della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 per gli impianti di coincenerimento. <p>In considerazione di quanto sopra richiamato, si ritiene che il settore produttivo in questione risulti compiutamente attenzionato e disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.</p>
		<p>Povertà Energetica: ANCI Lombardia ritiene che il tema richieda ulteriori approfondimenti, in termini sia di analisi che di soluzioni, che non sono di semplice individuazione. La definizione della povertà energetica come "incapacità di riscaldare adeguatamente l'abitazione" non coglie in modo completo le diverse sfaccettature del tema. Rientrano infatti nella povertà energetica anche quelle situazioni per cui il cittadino è sì in grado di riscaldare la propria casa, ma non è in grado di effettuare interventi che ne riducano il fabbisogno energetico, rimanendo quindi nelle condizioni di consumare elevate quantità di energia e di dipendere da fonti energetiche esterne, in genere di origine fossile. L'azione di contrasto alla povertà energetica, quindi va condotta non solo verso coloro che si avvalgono dei SAP (per i quali è frequente l'intervento pubblico per fronteggiare le situazioni più gravi) ma anche nei confronti di quella fascia di popolazione a reddito medio-basso non assistita che vive in edifici privati non riqualificati dal punto di vista energetico. ANCI Lombardia ritiene che</p>	<p>CONGRUENTE COL PREAC.</p> <p>In tal senso occorre attivare un gruppo di lavoro con RSE e ANCI Lombardia finalizzato a individuare, mappare e proporre azioni di contrasto alla povertà energetica.</p> <p>E' corretto affermare che non solo nelle abitazioni SAP ci siano le sacche di povertà energetica.</p>

		Regione Lombardia debba attivare momenti di approfondimento su questo tema estremamente delicato.	
		Idrogeno: viene condivisa la linea prudenziale contenuta nel PREAC, poiché la produzione di idrogeno “verde” deriva dall’impiego di FER per l’idrolisi dell’acqua, che comporta una inevitabile dispersione energetica	NON RICHIEDE INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO
		Monitoraggio e disponibilità dei dati: ANCI Lombardia ritiene indispensabile che Regione Lombardia promuova un sistema che faccia convergere in una piattaforma facilmente accessibile tutti i dati energetici riferiti agli enti locali territoriali	CONGRUENTE CON IL CAPITOLO MONITORAGGIO DEL PREAC Il sistema informativo regionale energia ambiente è in fase di rigenerazione. Attualmente si assolve al servizio di fornire dati e informazioni energetiche attraverso un sistema di risposta puntuale a richiesta. Esiste comunque il sito www.energiailombardia.eu che è tuttora un ottimo strumento di divulgazione di informazioni energetiche territoriali.
		Localizzazione impianti: ANCI Lombardia esprime preoccupazione per l’aggressione al territorio agricolo e naturale contenuto nella legislazione nazionale che, per loro “sostanzialmente liberalizza il fotovoltaico a terra” in quanto esso, risultando più economico rispetto a forme di fotovoltaico su superficie costruita, potrebbe invadere cospicue superfici di terreni agricoli. In generale, ritengono che nella localizzazione degli impianti, sia piccoli che grandi, si debba porre attenzione agli aspetti paesaggistici e all’inserimento in contesti rilevanti dal punto di vista storico, paesaggistico e ambientale. Si auspica che, pur nei limiti consentiti dalla legge che attribuisce gran parte delle competenze allo Stato, Regione Lombardia sappia definire criteri localizzativi che tutelino il valore del	Come già fatto presente, il PREAC non interviene sulle aree idonee: una normazione potrà essere fatta solo dopo l’emanazione del decreto attuativo del d.lgs. 199/2021 con legge regionale. Quanto al lamentato coinvolgimento dei Comuni per il rilascio del parere, si fa presente che la normativa nazionale, con particolare riferimento all’art. 4 del D. Lgs 28/2011 innovato dalla L. 34/2022, attribuisce la competenza procedimentale alle stesse Amministrazioni comunali nel merito del rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, installazione, esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Quanto, invece, alla richiesta di definire dei fattori di pressione che limitino la concentrazione di opere impattanti sul territorio dei Comuni, si rileva che esistono già strumenti adeguati quali la verifica di valutazione ambientale strategica o la valutazione di impatto ambientale, che valutano proprio l’impatto incrementale con altri progetti o opere esistenti (Allegato V Parte II d. lgs 152/2006).

		<p>paesaggio (come previsto dal Piano paesistico regionale), dell'attività agricola (come previsto dal PTR) e dei suoli non coperti.</p> <p>ANCI Lombardia, inoltre, richiama l'attenzione su una disinvolta individuazione di aree industriali bonificate, ex cave o ex discariche per la collocazione di grandi impianti FER e dal momento che la comunità locale è quella che ha maggiormente risentito della presenza di attività ambientalmente impattanti, ritengono che il parere dei Comuni eventualmente interessati da grandi impianti FER sia obbligatorio e vincolante e che i Comuni del bacino su cui insiste l'impianto vengano coinvolti in tutte le fasi di valutazione ambientale, progettazione, realizzazione e gestione. Inoltre ritengono necessario definire dei fattori di pressione che pongano un limite alla concentrazione di strutture impattanti (industrie potenzialmente inquinanti o pericolose, cave, discariche, termovalorizzatori, cementifici, grandi impianti per la produzione di biogas, ecc.) che si possono insediare in un determinato territorio.</p>	
--	--	--	--

2.3 SOGGETTI E SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI

Soggetto proponente	PROT. E DATA	Sintesi dei contenuti	Recepimento / Controdeduzioni
Confservizi Lombardia	T1.2022.0101333 del 23/9/2022	<p>Confservizi CISPEL Lombardia nonostante apprezzamenti notevolmente gli sforzi profusi nel delineare le traiettorie energetiche di Regione al 2030 riscontra che le attuali criticità sul fronte energetico mondiale necessiterebbero di interventi risolutivi a più breve scadenza, per ovviare alla dipendenza energetica del nostro Paese.</p> <p>Si sottolinea che nel PREAC si fissa come prioritario il raggiungimento di minori emissioni di anidride carbonica relegando altri obiettivi, mentre ad esempio poco si dice sul tema della captazione, sequestro e utilizzo dell'anidride carbonica "ambito su cui bisognerebbe fare qualche riflessione in più", e che più in generale vi sono diversi obiettivi di salvaguardia ambientale che, nel documento, sembrerebbero passare in secondo piano.</p>	<p>Il PREAC è un piano con un orizzonte temporale al 2030, e come tale non può dare risposte ai problemi che si riscontrano più in immediato sul fronte energetico. Tuttavia si ritiene che la direzione tracciata sia quella corretta, anche per la soluzione dei problemi più immediati.</p> <p>Alla fine del capitolo del PREAC sulla "dimensione tecnologica" viene aggiunto un paragrafo dedicato alle tecnologie di captazione della CO2. Viene specificato che il modello di piano non le ha considerate in quanto le applicazioni più promettenti riguardano l'industria ad alte emissioni di CO2, oggetto del sistema ETS e non oggetto del PREAC. Viene accolta tuttavia l'osservazione nell'ottica di favorire la ricerca nell'ambito, al fine di un'attenta analisi delle necessità e delle risorse da inserire nelle future azioni di pianificazione previste</p>
		<p>Promozione delle comunità di energia rinnovabile: viene condiviso l'obiettivo regionale di sviluppare queste forme di produzione e consumo su scala locale di energia elettrica da FER, ma è necessario un sistema incentivante che però esula dalle competenze regionali.</p> <p>1. Lato regione, però viene richiesto un ruolo importante nell'attività di formazione e informazione rivolta agli Enti Locali.</p>	<p>1. ACCOLTA</p> <p>Nella misura "PROMOZIONE DELLE COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE" viene aggiunta la seguente frase: "Le azioni di formazione/informazione saranno rivolte in generale a tutti i soggetti che possono partecipare alle CERL; particolarmente importante è tuttavia l'azione rivolta agli Enti Locali, che costituiscono spesso un fulcro fondamentale per la formazione della CER."</p> <p>2. NON ACCOLTA</p> <p>Il riferimento alle società in house è riferito alle società di Regione Lombardia, a cui la l.r. 2/2022 attribuisce uno specifico ruolo, in quanto la CERL dovrà essere individuata in tale ambito</p> <p>3. ACCOLTA</p>

		<p>2. Inoltre viene riportato che “In questo ambito, il riferimento alle non meglio specificate società in house del documento di programmazione dovrebbe contemplare la possibilità di agire in questa fase di promozione anche per il tramite delle imprese pubbliche di servizi locali aventi un maggior contatto con i cittadini/utenti”.</p> <p>3. Inoltre, ritengono che le stesse utility possano farsi portavoce di progetti a supporto e a sostegno delle Comunità energetiche nell’ambito del processo di diffusione di queste forme di produzione e consumo localizzate.</p> <p>4. Si segnala che il ruolo delle imprese, pubbliche o private che siano, è limitato dal fatto che la normativa esclude che nelle CER vi siano medie-grandi imprese. In quanto “se da un lato questo, effettivamente, tende a favorire le comunità energetiche composte da pluralità di piccoli produttori/consumatori di energia, dall’altra, questo ostacola possibili processi di creazione di comunità energetica tra utility, anche appartenenti a settori diversi, sfavorendo creazioni di reti dove l’energia prodotta da fonti rinnovabili potrebbe essere utilizzata in processi virtuosi e anche economicamente vantaggiosi, non consentendo, tra l’altro, l’applicazione dei principi cardini della circolarità”.</p>	<p>Nella misura “PROMOZIONE DELLE COMUNITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE” viene aggiunta la frase: “In questo ambito anche le public utilities potrebbero farsi portavoce di progetti a supporto e a sostegno delle Comunità energetiche.”</p> <p>4. La norma non esclude a priori la partecipazione di medie/grandi imprese, questo ci viene confermato anche da GSE.</p>
--	--	--	--

		<p><u>L'efficientamento energetico delle imprese del Servizio Idrico Integrato:</u> si ritiene necessario garantire forme più efficienti di gestione del servizio idrico. Si pone attenzione sulla possibilità di sfruttare il sistema idrico per produrre energia rinnovabile e recupero energetico nei sistemi fognari e acque reflue. Su questo fronte le imprese di gestione del SII mostrano estrema attenzione e interesse anche nell'ottica di sviluppare comunità energetiche rinnovabili ma viene posta l'attenzione sul fatto che la gestione del servizio idrico deve attenersi a regolamentazione delle tariffe, come sviluppate da ARERA. Questo sistema che negli anni ha garantito una giusta remunerazione del capitale investito deve, oggi, tenere conto della possibilità di sostenere investimenti innovativi come evidenziato nel PREAC. Al contempo la programmazione regionale in merito ai fondi messi a disposizione per progetti e opere dovrebbe sostenere queste tecnologie e supportare le utility che intendono sperimentare e introdurre nuove applicazioni.</p>	<p>Si concorda sull'importanza delle imprese PU del settore idrico. Per quanto riguarda la possibilità di attivare forme di finanziamento si rimanda a linee idonee alle imprese. La regolamentazione delle tariffe, come giustamente osservato, non rientra tra i poteri regionali.</p>
		<p><u>Recupero energetico dai rifiuti:</u> 1. Viene posta l'attenzione sul fatto che nella produzione di energia dagli impianti di termovalorizzazione e di ottimizzazione della capacità potenziale residua bisognerebbe verificare se tutti gli impianti di termovalorizzazione consentono, ad</p>	<p>1. CONGRUENTE CON IL PREAC Il PREAC pone la massima attenzione all'incremento del teleriscaldamento attraverso il recupero del calore di scarto 2. Non costituisce materia del PREAC 3. Si veda il riscontro sullo stesso argomento dato ad ANCI Lombardia</p>

		<p>esempio, la produzione di energia termica da sfruttare con il teleriscaldamento.</p> <p>2.SI chiede poi la rivalutazione delle concessioni in essere per la valorizzazione dei rifiuti speciali e, consentire possibili nuove autorizzazioni volte all’ampliamento degli impianti esistenti.</p> <p>3. Infine, sui cementifici, il punto di vista delle imprese del settore sul tema della valorizzazione dei rifiuti è certamente favorevole, a patto che le cosiddette “regole del gioco” siano uguali per gli operatori che gestiscono impianti di smaltimento per il servizio pubblico e per gli operatori privati dei cementifici.</p>	
		<p>Il sistema di finanziamento: Per raggiungere gli obiettivi posti, si richiedono ingenti investimenti. Vengono considerate, utili ma non sufficienti, le forme di incentivi poste in essere nel PREAC. Inoltre viene evidenziato come gli investimenti, per volgere le attività nei diversi settori trattati verso forme di economia circolare, debbano necessariamente passare da incentivazioni che possano premiare un operatore rispetto all’altro e quindi viene consigliato, di agire sul sistema tariffario in vigore per introdurre segnali incentivanti volti a spostare l’attenzione degli operatori verso gli obiettivi che si vogliono raggiungere nel PREAC. Si sottolinea comunque la consapevolezza che Regione non abbia tale tipo di poteri che sono in capo ad altri soggetti (vedi ARERA, ad esempio).</p>	<p>Il PREAC dà conto non solo degli incentivi regionali, ma anche delle numerose misure di incentivazione poste in essere a livello statale. Per quanto riguarda il sistema tariffario, come correttamente osservato questo non è di competenza regionale.</p>

Elettricità Futura	T1.2022.0099388 del 24/9/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebbene il PREAC sia un piano a medio-lungo termine, dovrebbe tenere conto anche della crisi contingente: molte delle misure perciò potranno essere messe in campo sin da subito per favorire una maggiore indipendenza energetica. 2. Per questo motivo si suggeriscono obiettivi di sviluppo delle FER più ambiziosi ed un approccio maggiormente olistico, che non trascuri il fotovoltaico a terra, anche in aree agricole. Si suggerisce inoltre maggiore attenzione all'efficientamento del parco FER esistente. 3. Non è escluso che gli obiettivi dovranno essere rivisti alla luce delle norme sulle "aree idonee": in tal senso vedono con favore il meccanismo di monitoraggio degli obiettivi ed eventuale riprogrammazione, senza aspettare il termine di scadenza del piano. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NON ACCOLTA Si ritengono gli obiettivi per la Lombardia già molto ambiziosi. Nel PREAC è stato considerato nella sua interezza tutto il settore delle fonti energetiche rinnovabili. Nello scenario al 2030 infatti emerge una ripartizione percentuale degli apporti delle singole fonti decisamente più variegata e meno monopolizzata del passato. 2. Il PREAC non trascura il fotovoltaico a terra. Questa soluzione tecnologica è percorribile in Lombardia, ma si ritiene importante al contempo sottolineare che a livello di prioritizzazione si debba partire dalla soluzione su copertura. 3. NON RICHIEDE MODIFICHE AL PREAC Il PREAC è stato pensato in modo da poter essere rivisto e rimodulato sulla base dei mutamenti delle condizioni ambientali, normative, economiche e tecnologiche. In tal senso qualora dal livello nazionale dovesse emergere una qualche incongruenza con il testo approvato si provvederà a porre rimedio. Allo stato attuale non si ravvisano elementi critici ovvero incongruenze rispetto quanto previsto dal PREAC e quanto allo studio a livello ministeriale.
		Il modello di ottimizzazione dei costi adottato per la costruzione del PREAC contiene alcuni dati di partenza e vincoli che portano l'attenzione sul fotovoltaico a tetto, trascurando l'apporto di altre fonti rinnovabili (fotovoltaico a terra, idroelettrico, bioenergie, geotermia). Pur dovendosi dare preferenza alle installazioni a tetto e nelle aree degradate, gli obiettivi al 2030 non potranno essere raggiunti solo con questi.	NON ACCOLTA Come riportato nella risposta precedente il mix tecnologico al 2030 risulterebbe decisamente più differenziato e variegato rispetto al passato. Pertanto non si condivide quanto riportato nell'osservazione.
		Sebbene non vi siano divieti all'installazione di alcuna tipologia di impianto, la mancanza	NON ACCOLTA

		<p>di misure di sostegno e facilitazione rischia di produrre un mix energetico non equilibrato: in particolare la crescita di FER non programmabili dovrebbe essere accompagnata da FER programmabili. Suggestiscono pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi più ambiziosi per il settore idroelettrico, prevedendo lo sviluppo di nuovi impianti su reti esistenti e semplificando il rilascio delle concessioni; • Maggiore valorizzazione degli impianti a biomassa e a bioliquidi esistenti, valorizzando in particolare gli impianti collegati ad attività manifatturiere ed alimentati da sottoprodotti 	<p>I margini di aumento del potenziale da idroelettrico sono limitati. Lo sfruttamento della risorsa idrica deve tener conto della necessità di mantenere e o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, a tal fine sono state predisposte a livello nazionale le Direttive Derivazioni e Deflusso Ecologico che limitano la diffusione di nuovi impianti. Per la realizzazione di impianti lungo canali o acquedotti senza prelievo di nuova risorsa idrica dai corpi idrici vi sono già delle procedure semplificate (art. 166 dlgs 152/2006), restano comunque da rispettare le normative discendenti dal codice civile.</p> <p>Per quanto riguarda la valorizzazione delle biomasse si segnala che lo sviluppo previsto per gli impianti di teleriscaldamento in area alpina e pedemontana appare già elevato. Rispetto ai bioliquidi non si è ritenuto necessario prevedere una trattazione specifica in quanto strettamente legati a condizioni di mercato, da un lato, e condizioni di finanziamento pubblico statale dall'altro.</p>
		<p>Il PREAC si limita a citare le aree idonee definite con norma ministeriale, in attesa dei decreti attuativi che consentiranno di identificarle a scala regionale. Preme sottolineare che quanto indicato con le norme nazionali costituisce un set minimo, che dovrà essere ampliato a scala regionale, non limitandosi alle superfici strettamente necessarie al raggiungimento al "burden sharing". Questo per una maggiore efficacia e per evitare effetti distorsivi del mercato. Si suggerisce che il PREAC indichi sin da subito espressamente le aree indicate dalle norme nazionali come "aree idonee". Sottolineano in particolare il ruolo positivo della cosiddetta "solar belt" (d.lgs. 199/21, comma 8, c ter) sul territorio lombardo: data l'elevata presenza di centri industriali,</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Il decreto attuativo del d.lgs. 199/2021 non necessariamente definirà le "aree idonee" attualmente definite come un set minimo: potrebbe essere data facoltà alle Regioni di ampliare ma anche di eliminare alcune tipologie di aree.</p> <p>Poiché l'individuazione delle aree idonee avverrà con legge regionale, il PREAC non può anticiparne i contenuti, tanto più in assenza del decreto attuativo.</p> <p>Si coglie tuttavia la potenzialità delle "solar belt": viene pertanto inserita a pag. 215 del PREAC. "Nell'ambito delle aree idonee e data l'intensità produttiva del territorio lombardo, particolare interesse è rivestita dalle cosiddette "solar belts", ovvero le aree entro i 500 m da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, che potrebbero costituire centri di produzione industriale prossimi ai centri di consumo"</p>

		si potrebbe generare produzione nei luoghi prossimi al consumo.	
		Si apprezza la revisione delle “aree non idonee” e l’introduzione di criteri non preclusivi di particolari localizzazioni, ma si segnala che la misura deve essere accompagnata da un migliore coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali competenti e da un monitoraggio delle autorizzazioni. Suggestiscono inoltre che gli ambiti di tutela individuati siano accompagnati da un supporto cartografico.	<p>ACCOLTA</p> <p>A pag. 216 del PREAC la frase “Nella prima fase di attuazione del PREAC, sarà necessario monitorare le procedure di autorizzazione, anche al fine di evidenziare eventuali criticità” viene integrata con “e prevedere momenti di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali competenti.”</p> <p>Inoltre nel paragrafo dedicato al fotovoltaico a terra viene aggiunta la seguente frase: “Inoltre, per maggiore chiarezza, nella fase di individuazione delle aree idonee, queste (compatibilmente con le informazioni territoriali disponibili a livello regionale) unitamente alle aree non idonee, verranno rese disponibili in forma cartografica.”</p>
		Per quanto riguarda la riconversione degli impianti da biogas a biometano, condividono che la scelta di riconversione debba essere in capo all’operatore. La prosecuzione dell’esercizio a biogas potrebbe essere accompagnata ove necessario da un meccanismo di integrazione dei ricavi di mercato, come previsto dal d.lgs. 199/2021.	<p>ACCOLTA</p> <p>Nella misura M9. del PREAC “L’agricoltura della transizione energetica: bioenergie e assorbimenti di carbonio” la frase sugli impianti a biogas viene completata nel modo seguente:</p> <p>In particolare, nella fase attuale di elevati costi dell’energia, si ritiene imprescindibile che il nuovo sistema di incentivazione debba anche preservare il patrimonio degli impianti di produzione esistenti, provvedendo ove necessario ad un meccanismo di integrazione dei ricavi di mercato, come previsto dal d.lgs. 199/2021.</p>
		Esprimono apprezzamento per l’attenzione riservata al teleriscaldamento, e propongono di inserire tra le barriere che ne ostacolano la diffusione: al sesto punto elenco (decreto direttoriale 3 maggio 2022) oltre all’errata definizione, si segnala che il calcolo del risparmio energetico nell’allegato al decreto esclude il calore prodotto da cogenerazione e quello prodotto da fonti rinnovabili (escluso il	<p>ACCOLTA</p> <p>Nel punto segnalato viene aggiunta la frase: “Inoltre il calcolo del risparmio energetico nell’allegato al decreto esclude il calore prodotto da cogenerazione e quello prodotto da fonti rinnovabili (escluso il solare termico): queste previsioni rendono di fatto non applicabile la scheda.”</p>

		solare termico). Queste previsioni rendono di fatto non applicabile la scheda.	
		Per quanto riguarda la misura idroelettrico e la valutazione dei possibili impatti, si fa presente che andrebbe meglio esplicitato che alterazioni chimico-fisiche delle acque non sono sempre presenti ma possono manifestarsi solo in determinate circostanze, ed in particolare quando siano presenti dighe o altre opere idrauliche, non esclusivamente idroelettriche.	Il capitolo 7.11 "Sviluppo dell'idroelettrico" del Rapporto Ambientale è stato meglio specificato al fine di recepire l'osservazione.
ANCE Lombardia	T1.2022.0101374 del 23/9/2022	<p>Le osservazioni riguardano in specifico la riqualificazione energetica degli edifici. Si sottolinea che "la riqualificazione energetica arriva a coprire il potenziale del 2% annuo circa, scenario che viene ritenuto "effettivamente molto alto" e che quindi è indispensabile la messa a terra di specifici incentivi.</p> <p>Quindi viene ritenuto necessario il mantenimento delle incentivazioni fiscali per l'efficientamento energetico, quale, ad esempio, il 110%, da incanalare in un'ottica, tuttavia, più strutturale e di maggior regolamentazione e stabilizzazione, anche con la creazione di uno strumento a livello regionale, così come previsto, positivamente, dal PREAC.</p> <p>Affermano inoltre che il Superbonus non deve esser visto come un costo per lo Stato, piuttosto come un investimento e per tanto viene richiesto di produrre, oltre all'analisi costi-benefici dell'incentivo, una valutazione che riporti i costi derivanti dalla non applicazione dell'incentivo stesso e, più</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si condivide quanto riportato sul sistema di incentivi.</p> <p>A livello regionale occorre analizzare le differenti possibilità di supporto. A tale scopo il sottotavolo operativo sull'edilizia del Tavolo transizione energetica ed economia circolare potrebbe essere lo strumento di lavoro per costruire una misura idonea a sostenere la riqualificazione energetica del 2%. Il sistema di incentivazione fiscale tuttavia non è di competenza regionale.</p> <p>Per quanto riguarda i costi derivanti dalla non applicazione dell'incentivo stesso, al termine del capitolo dedicato agli impatti socio-economici dell'efficienza energetica viene aggiunto il seguente sotto-paragrafo:</p> <p>Considerazioni rispetto alla mancata riqualificazione del parco edilizio lombardo</p> <p><i>La riqualificazione del parco edilizio lombardo giocherà un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del Piano, in particolare contribuendo in maniera sostanziale alla riduzione delle emissioni di CO2 del sistema economico. In questo senso, nell'ipotesi di assenza di interventi di riqualificazione volti a rendere più efficienti e meno impattanti a livello ambientale gli edifici lombardi, gli investimenti in efficienza energetica degli edifici subirebbero una drastica riduzione nel periodo di azione del Piano, con un conseguente effetto volano sulle emissioni potenzialmente evitabili entro il 2030. Secondo i calcoli sviluppati durante la stesura del</i></p>

		<p>in generale, dal non intervenire sul patrimonio edilizio esistente, sviluppati in termini economici, sociali e ambientali.</p> <p>5.</p>	<p><i>Piano, l'impatto in termini di giro d'affari "mancante" in Lombardia raggiungerebbe i 16 miliardi di euro complessivamente nel periodo considerato. Tale giro d'affari, di conseguenza, si tradurrebbe in circa 167 milioni di tonnellate di CO2 emesse in atmosfera, le quali verrebbero invece evitate attraverso il compimento delle misure del Piano.</i></p>
Toyota Europe	T1.2022.0098945 del 22/9/2022	<p>1. Idrogeno: Toyota concorda con l'approccio sistemico della Regione e apprezza l'impegno della Regione per lo sviluppo dell'idrogeno, confermando che l'idrogeno avrà un ruolo fondamentale per contribuire al processo di decarbonizzazione. Il tema della pressione di erogazione è centrale per far sì che gli investimenti siano efficienti, infatti a differenza degli autobus che si riforniscono a 350bar, le autovetture e i mezzi pesanti richiedono una pressione di erogazione di 700bar. Per questo motivo Toyota chiede che tutte le infrastrutture di rifornimento che verranno realizzate prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'installazione di un erogatore di idrogeno a 700bar per il rifornimento di veicoli pesanti e leggeri (automobili, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti); • la collocazione in aree accessibili a tutti, consentendo il rifornimento ad ogni tipo di mezzo (autobus, camion, veicoli commerciali leggeri, autovetture...). <p>2. Inoltre, viene rimarcato che il processo di elettrificazione dei trasporti e la diffusione</p>	<p>1. ACCOLTA</p> <p>Nella misura M12 al paragrafo "Il nodo delle reti di trasporto" viene aggiunta la frase:</p> <p>"Gli impianti per la distribuzione dell'idrogeno per autotrazione sono in fase di sviluppo sul territorio regionale. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti gli investimenti nel parco veicolare che verrà servito dagli impianti che si insedieranno si ritiene importante prevedere idonee aree per la fase di rifornimento e una pressione di erogazione dell'idrogeno adeguata per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'installazione di erogatori di idrogeno a 700 bar per favorire il rifornimento sia di veicoli pesanti che leggeri (automobili, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti); • la collocazione in aree accessibili a tutti, consentendo il rifornimento ad ogni tipo di mezzo (autobus, camion, veicoli commerciali leggeri, autovetture...)." <p>In ogni caso la proposta di regolamento COM(2021) 559 final del 14 luglio 2021 già si fa promotrice di un aggiornamento della direttiva su infrastrutture per combustibili alternativi (DAFI): nell'articolo 6 definisce gli standard minimi da raggiungere entro il 2030 circa l'infrastruttura di rifornimento di idrogeno, definendo per la singola stazione di rifornimento una capacità minima (2 tonnellate al giorno), equipaggiata con almeno un dispensatore a 700 bar e con una distanza massima di 150 km lungo la rete principale (i.e., TEN-T core) e lungo quella secondaria (i.e., TEN-T comprehensive Network)</p> <p>2. L'infrastrutturazione ad idrogeno non è stata presa in considerazione in quanto – a livello macroeconomico – non considerata avere un impatto significativo al 2030. Visto il rapido mutamento del sistema energetico, ove si dovesse</p>

		<p>dei combustibili alternativi saranno determinanti per la riduzione delle emissioni e per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione. A pag.140 del PREAC la tecnologia ad idrogeno non viene presa in considerazione ma a livello infrastrutturale si citano solamente metano, GPL o eventuali colonnine di ricarica. Mentre Toyota fa presente che la mobilità ad idrogeno è già realtà, infatti sul mercato (modelli di automobili a fuel cell...). TMI inoltre evidenzia che la penetrazione dell'idrogeno nei trasporti pari al 1% sia un obiettivo minimo, e si auspica che questa percentuale sia aumentata in fase di aggiornamento del PNIEC e che nella sua versione finale gli obiettivi per l'idrogeno nei trasporti vengano rivisti. Tra gli ostacoli da superare per favorire la diffusione della mobilità ad idrogeno viene segnalata la mancanza di una rete capillare di infrastrutture di rifornimento.</p> <p>Inoltre si segnala che il decreto "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione" approvato nel 2018 va rivisto per consentire una capacità di stoccaggio maggiore. Toyota segnala disaccordo sulla diffusione dell'idrogeno nel settore dei trasporti a partire dal 2030, chiedendo un anticipo nelle tempistiche.</p>	<p>ipotizzare una maggiore penetrazione (anche in conseguenza dell'attuazione del pacchetto "RepowerEU") i dati potranno essere rivisti in fase di monitoraggio del PREAC. In questa fase si conferma il livello di diffusione al 2030 ipotizzato. Per quanto riguarda il decreto ministeriale, questo non è di competenza della Regione.</p> <p>3. ACCOLTA (vedi la risposta al punto 1.)</p>
--	--	---	--

		<p>3. Toyota chiede che, tutte le infrastrutture di rifornimento, comprese le stazioni del progetto H2lseo, prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'installazione di un erogatore di idrogeno a 700bar per il rifornimento di veicoli pesanti e leggeri (automobili, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesati); • la collocazione in aree accessibili a tutti, consentendo il rifornimento ad ogni tipo di mezzo (autobus, camion, veicoli commerciali leggeri, autovetture...). 	
		<p>Mobilità e Trasporti: TMI concorda con la necessità di adottare un approccio multi-tecnologico per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e la strategia indicata nel PREAC per l'elettrificazione.</p> <p>Nell'analisi della diffusione dei veicoli elettrificati, dovrebbero essere prese in considerazione non solo le vetture elettriche o a metano o gpl, ma bisognerebbe includere tutte le quattro tecnologie elettrificate esistenti: HEVPHEV-BEV-FCEV.</p> <p>Si concorda con la spinta verso l'elettrificazione e la promozione di modalità di trasporto a basse emissioni, che nell'immediato possono contribuire in modo importante al miglioramento della qualità dell'aria e inoltre si pone l'attenzione che nella mobilità, soprattutto privata, un tema centrale è l'efficienza</p>	<p>Il modello utilizzato per la definizione del mix tecnologico ottimale contempla le tecnologie HEV, PHEV e BEV. Sono invece escluse le tecnologie FCEV, per le quali si è assunta una penetrazione trascurabile nell'orizzonte temporale considerato. Questa assunzione, basata in parte sulla letteratura e in accordo con i piani nazionali. La penetrazione di tale tecnologia sarebbe vincolata alla penetrazione di idrogeno, comunque limitato e in parte dedicato a settori hard-to-abate.</p>

		<p>energetica delle vetture, oltre ai bassi livelli di emissioni climalteranti come la CO₂ e inquinanti come l'NO_x.</p> <p>Nell'introdurre limitazioni alle emissioni, Toyota auspica che non vengano prese in considerazione solamente le emissioni climalteranti come la CO₂, ma anche quelle inquinanti come l'Nox.</p> <p>Inoltre auspica che la Regione promuova la diffusione di tutte le tecnologie elettrificate (HEV, PHEV, BEV, FCEV), al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione.</p> <p>Viene auspicato anche che si possa operare una distinzione tra le tecnologie ibride più efficienti e maggiormente 'virtuose' per la riduzione delle emissioni. TMI quindi propone di adottare la seguente definizione per identificare i veicoli ibridi più efficienti (Full Hybrid):</p> <p>veicoli ibridi termoelettrici multimodali con potenza massima netta del motore elettrico ≥ 30kw. Questa definizione si auspica anche che possa includere anche nei bandi o negli atti della Regione per la promozione della mobilità sostenibile</p>	
		<p><u>Dimensione socio-economica:</u> Toyota ritiene che tra le tecnologie a zero emissioni, i veicoli BEV e FCEV siano complementari e si prevede che il TCO (Total Cost of Ownership) di un'automobile ad idrogeno sarà inferiore a quello di un'equivalente vettura elettrica a batteria e ribadisce che non dovrebbe</p>	<p>Si precisa che l'analisi sviluppata all'interno del Piano è basata sul potenziale di diffusione delle tecnologie al 2030 all'interno del parco circolante lombardo, che per quanto riguarda l'idrogeno risulterebbe poco rilevante. Le previsioni sviluppate come premessa alla scrittura del Piano per la Regione Lombardia, infatti, suggeriscono che i veicoli ad idrogeno copriranno, nello scenario maggiormente ottimistico, una percentuale pari a circa l'1% del mercato lombardo al 2030.</p>

		essere presa in considerazione solamente la diffusione di veicoli elettrici a batteria, ma nell'ambito dei veicoli a zero emissioni dovrebbero essere ricompresi anche i veicoli ad idrogeno.	
A2A Spa	T1.2022.0101455 del 23/9/2022	<p><u>Sviluppo di impianti a fonti rinnovabili elettriche</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esprime apprezzamento per l'introduzione del sistema delle "aree tutelate" in luogo delle "aree non idonee". Viene apprezzato altresì il chiarimento che pone come prioritaria la disciplina nazionale sulle "aree idonee" rispetto a quella sulle "aree non idonee". 2. Nell'evidenziare il ruolo fondamentale delle cosiddette "solar belts" (d.lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, c-ter) fa presente che la distanza di 300 m dalle aree industriali citata nel PREAC non tiene conto della conversione in legge del dl 21/2022, che ha portato tale distanza a 500 m. 3. Si auspica che il ruolo delle "solar belts" sia enfatizzato nella legge regionale di individuazione delle "aree idonee". 4. Per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici, ritiene di difficile applicazione le Linee Guida del MITE per i costi elevati che comporta l'installazione di moduli di altezza 4-5 metri; segnala inoltre l'incremento dell'impatto paesaggistico e l'impossibilità di adottare misure di mitigazione. Si suggerisce quindi di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CONGRUENTE CON IL PREAC 2. ACCOLTA Nel PREAC viene corretta da 300 m a 500 m la distanza entro la quale la legge nazionale definisce le "solar belts". 3. Il PREAC non può anticipare i contenuti della legge regionale che identificherà le aree idonee, tanto più in assenza del decreto ministeriale che dovrà definire i criteri di individuazione. 4. CONGRUENTE CON IL PREAC L'Allegato 13 non indica che gli impianti agrivoltaici devono rispettare le Linee guida nazionali e non è intenzione di Regione condizionare gli impianti agrivoltaici da installare in Lombardia al rispetto delle Linee guida. 5. In ogni caso l'obiettivo potrebbe essere rivisto in relazione al decreto che definirà le modalità di individuazione delle "aree idonee" ed il "burden sharing" regionale. Un superamento dell'obiettivo proposto non è in ogni caso da considerarsi contrario al PREAC.

		<p>prendere in considerazione nel documento la possibilità di realizzare impianti agrovoltaici che non rispettino le Linee Guida del MITE (in particolare per l'altezza dei moduli) conservando tuttavia un elevato grado di integrazione con l'attività agricola.</p> <p>5. Apprezza l'obiettivo di installare 8 GW di fotovoltaico, ma ritiene che la quota riservata al fotovoltaico al suolo sia sottodimensionata, anche in relazione alle "solar belts".</p>	
		<p><u>Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficienti</u></p> <p>1. Apprezza il forte impulso che il PREAC dà al tema del teleriscaldamento, il cui trend di crescita è in linea con le loro previsioni aziendali; segnala la necessità di approfondire e verificare alcuni dati (a pag. 160 del PREAC) sui quali sono disponibili ad un confronto.</p> <p>2. Apprezza la previsione di un ruolo di coordinamento da parte della Regione per superare gli ostacoli autorizzatori. Condivide gli ostacoli autorizzatori elencati, ma suggerisce di eliminare un punto in quanto superato dalla legge di bilancio 2021.</p> <p>3. Ad integrazione del sesto punto, segnala la non applicabilità della scheda concernente i certificati bianchi (vedi osservazione di Elettricità Futura)</p>	<p>1. A seguito di confronto informale, dati di sviluppo medio annuale del teleriscaldamento – che risultavano in effetti fuorvianti – vengono sostituiti con i dati di sviluppo complessivo al 2030.</p> <p>2. ACCOLTA. Il punto menzionato (esclusione degli edifici allacciati al teleriscaldamento al sistema del superbonus) viene eliminato dal testo</p> <p>3. ACCOLTA Si veda l'accoglimento del medesimo punto, segnalato da Elettricità Futura</p>
		<p><u>Sviluppo delle bioenergie/biometano</u></p> <p>1. Si apprezza il contributo attribuito alle bioenergie per il</p>	<p>1. ACCOLTA (si veda la medesima osservazione presentata da Elettricità Futura)</p>

		<p>raggiungimento dei target 2030. In particolare, per quanto riguarda la conversione degli impianti da biogas a biometano, si condivide l'approccio per il quale in base a motivazioni economiche alcuni impianti potrebbero proseguire l'esercizio a biogas, ove necessario con un meccanismo di integrazione dei ricavi di mercato.</p> <p>2. Per quanto riguarda le conversioni, queste dovrebbero godere di un iter autorizzativo semplificato, e che non tenga conto di eventuali vincoli insorti tra la costruzione dell'impianto a biogas e la conversione in biometano.</p> <p>Infine si ritiene fondamentale che alla localizzazione degli impianti a biometano siano applicati i principi della "solar belt", già ampiamente citati precedentemente.</p>	<p>2. Quanto richiesto richiede la variazione di norme autorizzatorie di competenza statale</p> <p>La legislazione in materia di aree idonee non può essere oggetto del PREAC, come già precedentemente illustrato</p>
ITC- CNR	T1.2022.0114952 del 30/9/2022	<p>paragrafo "6.3 EFFICIENTAMENTO DELL'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA":</p> <p>1. Oltre Università si chiede di aggiungere il riferimento agli enti pubblici di ricerca presenti sul territorio. In particolare, ITC-CNR collabora da anni con Regione Lombardia attraverso programmi quadro volti alla definizione di metodi e strumenti per l'efficientamento energetico ed ambientale degli edifici e dell'ambiente costruito, più in generale. Più precisamente, nell'ambito dell'Accordo Quadro 2016-2018, ITC-CNR è stato</p>	<p>1. Si concorda con la richiesta</p> <p>2. e 3. ACCOLTA Nel paragrafo relativo alle misure da implementare sull'edilizia privata viene aggiunta la frase: <i>"La ristrutturazione del patrimonio edilizio dovrà tenere conto della necessità di implementare edifici sempre più smart e resilienti in grado di gestire eventi inattesi quali onde di calore, blackout elettrici e scarsità delle forniture energetiche in generale, molto attuale in questo periodo. Inoltre la progettazione di nuovi edifici e la riqualificazione di edifici esistente dovrebbe integrare il BIM (Building Information Modeling) per un'ottimizzazione della gestione di tutte le fasi della vita dell'edificio.</i></p> <p>4. NON ACCOLTA Il tema della divaricazione tra certificazione energetica degli edifici e fabbisogno reale è noto da tempo ed è sicuramente un tema meritevole di approfondimento. La valenza – anche normativa – della certificazione energetica è tuttavia differente, volendo rappresentare le</p>

		<p>capofila del progetto I-ZEB (Verso edifici intelligenti a energia zero per la crescita della città intelligente) finalizzato alla realizzazione di infrastrutture, tra cui un edificio sperimentale ad energia zero messo a disposizione delle imprese lombarde del settore delle costruzioni;</p> <p>2. Si sottolinea la necessità di implementare edifici sempre più smart e resilienti in grado di gestire eventi inattesi quali onde di calore, blackout elettrici e scarsità delle forniture energetiche in generale, molto attuale in questo periodo.</p> <p>3. La progettazione di nuovi edifici e la riqualificazione di edifici esistente dovrebbe integrare il BIM (Building Information Modeling) per un'ottimizzazione della gestione di tutte le fasi della vita dell'edificio.</p> <p>4. La certificazione energetica degli edifici deve sempre più tendere verso la valutazione delle reali prestazioni degli edifici con sistemi di monitoraggio diffuso anche integrato con il BIM che includa tutti gli aspetti legati alla qualità dell'edificio (energia, comfort, impatti ambientali, ecc.)</p>	<p>caratteristiche dell'edificio in condizioni d'uso standard, indipendentemente dall'uso reale</p>
Enel Green Power Italia	T1.2022.0125802 del 6/10/2022	<p>Si confermano le osservazioni già inviate per il tramite di Elettricità Futura; le presenti osservazioni si concentrano sul tema dell'idrogeno.</p> <p>ENEL è convinta che l'utilizzo dell'idrogeno vada concentrato nei settori "hard to</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>Si concorda che siano da privilegiare in origine le opzioni di decarbonizzazione a idrogeno dei settori "hard-to-abate", vista la limitata capacità produttiva soprattutto nel primo periodo. Il contesto di profonda alterazione dei mercati energetici rende tuttavia più competitiva l'opzione verde rispetto alla filiera dell'idrogeno grigio (da fonti fossili). Tale aspetto</p>

		<p>abate”, mentre risulta inefficiente nei settori che possono essere decarbonizzati mediante l’elettrificazione. D’altra parte l’idrogeno verde è oggi più costoso di quello prodotto da fonti fossili; il suo futuro dipende dagli schemi di sostegno a breve termine che saranno adottati per la riduzione dei costi. È opportuno che UE e Stati membri si concentrino sulla riduzione del divario di costi tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schemi incentivanti sulla produzione, che dovrebbero partire dalle industrie che già oggi utilizzano idrogeno per estendersi poi ai settori “Hard-to-abate” • Sviluppo di una filiera europea di idrogeno rinnovabile mediante investimenti in R&I • Investimenti in ricerca e sviluppo per sviluppare gli accumulatori ed aumentare l’efficienza degli elettrolizzatori; <p>Adeguate quadro normativo-regolatorio</p>	<p>potrebbe contribuire ad imprimere un’accelerazione allo sviluppo della filiera produttiva, sebbene si concordi nel ritenere necessari strumenti di supporto economico e/o di riduzione del rischio quali quelli elencati. Nella misura relativa allo sviluppo dell’idrogeno viene aggiunta la frase: “Nel medio termine e con capacità produttiva ancora limitata, l’utilizzo dell’idrogeno andrà concentrato nei settori “hard to abate”, mentre risulta inefficiente nei settori che possono essere decarbonizzati mediante l’elettrificazione”.</p>
		<p>Vengono riportate alcune osservazioni sui bandi PNRR che riguardano l’idrogeno; in particolare per il bando “hydrogen valleys” è essenziale ottimizzare le ore di funzionamento dell’elettrolizzatore, e per questo potrebbe essere necessario che gli impianti a fonte rinnovabile non abbiano necessariamente la stessa localizzazione dell’elettrolizzatore, ma siano ad esempio legati da un contratto PPA. Oltre al contributo CAPEX per la costruzione dell’impianto, è inoltre necessario</p>	<p>NON RICHIEDE MODIFICHE AL PREAC</p> <p>Le condizioni di accesso ai fondi PNRR non rientrano nelle potestà regionali. Si rileva tuttavia che con il voto del parlamento europeo alla proposta di revisione della II direttiva sulle risorse rinnovabili (Renewable Energy Directive II, RED II) del settembre scorso si è affrontato il tema dell’addizionalità dei nuovi impianti di fonti rinnovabili non programmabili (e.g., fotovoltaico), stabilendo la possibilità di acquistare energia elettrica dalla rete per alimentare l’elettrolizzatore, non rendendo quindi più vincolante l’installazione di impianti FER dedicati.</p> <p>Si rileva che per ottimizzare le ore di funzionamento di un elettrolizzatore è inoltre possibile valutare la modulazione della produzione dimensionando gli impianti con una tecnologia incaricata della produzione</p>

		introdurre un contributo di funzionamento che copra la differenza con l'energia elettrica prodotta da fonti fossili.	in base-load (e.g., elettrolizzatori alcalini, che operino in condizioni più stazionarie) ed una, più flessibile, incaricata di coprire le oscillazioni degli impianti FER (per esempio gli elettrolizzatori PEM).
		<p>Pag. 123 RA rispetto agli aspetti ambientali: ritengono che sia da sfatare il tema del consumo di suolo; vengono citati alcuni casi reali di impianti in cui lo spazio occupato è relativamente contenuto (taglia 5MW: da 1.600 a 10.000 mq; taglia 10 MW: da 2.400 a 15.000 mq).</p> <p>Anche rispetto alla mobilità gli impatti sono limitati perché si tratta in media di 2-3 viaggi al giorno; l'impatto è molto inferiore rispetto a quello che si avrebbe per la produzione di idrogeno grigio.</p>	Seppure relativamente contenuto, si ritiene che l'impatto sul consumo di suolo dovuto alla costruzione di opere e strutture debba comunque essere descritto e messo in evidenza, come riportato per altre misure del PREAC. Anche per quanto riguarda i trasporti, si ritiene importante descrivere gli effetti indotti dalla presenza degli impianti, seppure limitati, da tenere in considerazione anche rispetto all'eventuale localizzazione delle opere.
		Pag. 123 del RA: si afferma che l'idrogeno blu può essere una soluzione transitoria, sebbene quella definitiva sia l'idrogeno verde. A tale riguardo si evidenzia che l'idrogeno blu emette CO ₂ per la catena di approvvigionamento del metano e per la quota che non può essere catturata. La produzione da biogas d'altra parte ha una scalabilità limitata. Inoltre il potenziale di rinnovabili in Europa è largamente non sfruttato, e consentirà rapidamente la sostituzione di idrogeno blu con idrogeno verde. L'idrogeno verde dovrebbe essere perciò l'unico incentivato, anche dal punto di vista di R&S.	Si ribadisce, come scritto nel PREAC e nel Rapporto ambientale, che l'idrogeno blu è individuato solo come possibile soluzione transitoria del percorso di decarbonizzazione e che tuttavia, per una decarbonizzazione completa, è importante tendere all'idrogeno verde.
		Pag. 123 RA sui consumi di acqua: <i>“i valori di inefficienza dell'intero processo portano ad avere consumi di acqua maggiori del rapporto 9:1. Questo a maggior ragione se l'elettrolizzatore è associato ad un impianto</i>	La frase del Rapporto Ambientale è stata meglio declinata, specificando che in assenza di alimentazione da energia elettrica rinnovabile, nel caso in cui l'elettrolizzatore venga alimentato da energia elettrica prelevata dalla rete, si ha produzione di idrogeno e il consumo di acqua si mantiene

		<i>a fonte rinnovabile non programmabile: non si produce energia ma il consumo di acqua è costante</i> ". Al riguardo si osserva che se l'elettrolizzatore non produce idrogeno, non si può avere consumo di acqua.	anche con minore utilizzo di energia rinnovabile. Nel caso in cui invece la produzione si interrompa, non si ha consumo di acqua.
		Pag. 123 RA: <i>si ricorda che vanno verificate l'applicabilità delle direttive EIA, IPPC, Seveso III</i> . Enel osserva che la direttiva IPPC è da applicare ad attività molto inquinanti, e non è tale un elettrolizzatore – in ogni caso è da verificare. L'applicazione della direttiva Seveso sarebbe possibile per taglie 10 volte superiori a quelle attuali.	Nel Rapporto Ambientale è stata chiarita meglio la frase relativa alla necessità di adempimenti da ottemperare in funzione delle caratteristiche e taglia degli impianti.
		Pag. 123 RA: si privilegiano aree in cui sono già presenti siti industriali, aree dismesse o caratterizzate da una sovrapproduzione di energia rinnovabile, al fine di sviluppare una catena di idrogeno sostenibile in parallelo alla domanda. Si rimanda all'osservazione precedente: un impianto ottimizzato non necessariamente prevede la compresenza dell'elettrolizzatore e dell'impianto a fonti rinnovabili	L'osservazione riguarda le caratteristiche della misura PNRR "hydrogen valleys", sulla quale RL non ha margini di intervento.
		RA, per quanto riguarda Criteri e misure di mitigazione, si osserva: <ul style="list-style-type: none"> • Che il consumo di acqua e la sua disponibilità sono i principali driver per la localizzazione di un elettrolizzatore • Per lo sviluppo dei propri progetti viene adottato il sistema "cantiere sostenibile", che risponde ai bisogni del contesto locale; Relativamente ai materiali di consumo utilizzati negli elettrolizzatori, si ritiene che	Nel Rapporto Ambientale sono stati integrati i criteri suggeriti.

		dovrà essere adottato un modello di gestione sostenibile dell'impianto, comprensivo di indicatori di monitoraggio delle performance.	
Bergamo 24100	T1.2022. 0125807 dell'8/10/2022	<p>Illustra i vantaggi della termogestione rispetto alla termoregolazione: la termogestione, che rappresenta un sistema "a ciclo chiuso" che regola autonomamente il sistema immettendo solo il calore di cui c'è effettivamente necessità, utilizzando gli eventuali termostati locali solo come ulteriore elemento di controllo. Si propone una termogestione evoluta delle centrali termiche, comprese quelle esistenti.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Regione Lombardia riconosce il valore positivo che possono avere le tecnologie di gestione intelligente delle risorse. Il PREAC non può indicare tecnologie di una specifica marca o di uno specifico produttore ma promuove certamente forme di efficientamento laddove tecnicamente possibili o sostenibili economicamente. Nel testo della Misura M3 "Efficientamento dell'edilizia privata" viene aggiunta la frase: <i>In generale, il PREAC riconosce il principio dell'Energy Efficiency First e promuove tutte le tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica, laddove sostenibili da un punto di vista tecnico-economico ed ambientale Nella produzione di calore, per il riscaldamento e per l'acqua calda, tali tecnologie possono comprendere sistemi intelligenti di gestione degli impianti, atti a limitare l'uso delle risorse quando non necessarie o quando meno convenienti (per esempio per la massimizzazione dell'autoconsumo di fotovoltaico accoppiato a pompe di calore elettriche)</i></p>
Enfinity Solare srl	T1.2022.0131005 del 13/10/2022	<p>Osservazioni sull'Allegato 13</p> <p>Al paragrafo 7 le aree agricole sono classificate in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Territori con produzioni agroalimentari di particolare qualità e tipicità; 2. Restanti aree agricole suddivise in: <ul style="list-style-type: none"> B.1. Aree soggette a specifici usi del suolo B.2. Restanti aree <p>Gli impianti fotovoltaici della categoria F.1.4. sono dichiarati difficilmente realizzabili nelle aree A e B.1 "salvo che in fase istruttoria emerga diversamente".</p>	<p>ACCOLTA con l'inserimento di un paragrafo ad hoc (nr. 8)</p>

		<p>Si ritiene necessario apportare un'integrazione che definisca con criteri tecnici oggettivi l'autorizzabilità degli impianti di tipo F.1.4. e F.1.5.</p> <p>Tali criteri debbono effettivamente tenere conto: a) delle caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare; b) una coesistenza con l'attività agricola già esistente impedendo un decremento o un depauperamento della superficie agraria occupata da colture di pregio</p> <p>Questo sarebbe utile per orientare sia gli operatori che le amministrazioni che autorizzano gli impianti.</p>	
		<p>Si fa presente che la presenza di areali di produzione delle colture DOP e IGP esclude di fatto il territorio di intere province: tali areali coprono per esempio l'intero territorio della Provincia di Mantova.</p> <p>Si ritiene necessario prevedere che l'installazione di impianti di categoria F.1.4. sia consentita laddove sia dimostrato che la stessa non inficia le caratteristiche delle coltivazioni di cui al rispettivo disciplinare. In particolare, si potrà prevedere che tali restrizioni non si applichino dove non sussista – al momento della presentazione dell'istanza – alcuna coltivazione DOP/IGP e/o di pregio. Si potrebbe considerare anche delle aree buffer per la futura estensione delle colture esistenti. Tali</p>	<p>Si accoglie la richiesta, provvedendo ad introdurre le opportune specificazioni o gli elementi di chiarimento tecnico</p>

		<p>valutazioni potrebbero essere estese alla categoria F.1.5.</p> <p>Si suggerisce che tale conformità possa essere dimostrata mediante una dettagliata relazione tecnica, e, in caso di impianti di categoria F.1.5., di relazione agronomica.</p>	
		<p>Con riferimento alle aree di categoria B.2., gli impianti di categoria F.1.4. sono da considerarsi realizzabili preferibilmente su aree di valore agricolo medio o basso.</p> <p>La categoria B.2. non risulta chiaramente definita, se non per via residuale. Si chiede a quale classificazione si possa fare riferimento ai fini dell'individuazione del valore produttivo delle aree. Individuato tale valore sarebbe utile che Regione Lombardia ne fornisse una mappatura.</p> <p>Restano fermi i criteri dell'effettività dell'attività agricola presente sul terreno al momento della presentazione dell'istanza.</p>	<p>Si accoglie la richiesta, provvedendo ad introdurre le opportune specificazioni o gli elementi di chiarimento tecnico</p>